

SILVANO MAGGIO

Oltre il trust

**Il Contratto di Affidamento
Fiduciario tra programmi,
persone e patrimonio**

*Ideale per risolvere le problematiche
della persona, della famiglia e dell'azienda*



100
EDIZIONI

Silvano Maggio

Oltre il trust

Il Contratto di Affidamento

*Fiduciario tra programmi, persone e
patrimonio*

100
EDIZIONI

Titolo

Oltre il trust - Il Contratto di Affidamento Fiduciario tra programmi, persone e patrimonio

Autore

Silvano Maggio

Editore della 100 Edizioni

Alessandro Gian Maria Ferri

Direttrice Editoriale

Claudia Ferri

100
EDIZIONI

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, sia in formato cartaceo, sia elettronico, sia per denaro, sia a titolo gratuito.

100 Edizioni

Seconda edizione – Collana editoriale Storytellers

Febbraio 2026

I 
CULTURA

Amiamo la cultura perché è l'unica vera eredità che attraversa il tempo. Non si consuma, non si compra, non si svende. Si custodisce, si condivide, si tramanda. È radice e futuro, luce e memoria, arte che scuote e parola che cura. Noi la scegliamo. Ogni giorno.

“Fino a quando sono agitato posso stare tranquillo.”

Julien Green

Tavola dei contenuti

Prefazione alla seconda edizione a cura di Angelo Deiana 13

Premessa alla seconda edizione 17

PARTE PRIMA: IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (CAF).....20

Esposizione teorica essenziale.....21

PARTE SECONDA: IL CAF NELLA TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA.....30

Primo caso - La tutela abitativa di una figlia minore oltre la crisi della coppia 31

1. Il caso 31

2. Gli obiettivi perseguiti 32

3. L'inadeguatezza degli strumenti ordinari 33

4. L'intervento del CAF: il programma come causa del contratto .. 35

5. Le potenzialità specifiche del CAF 36

6. Il risultato finale 37

Secondo caso - L'attuazione di disposizioni testamentarie a favore di un soggetto vulnerabile (oltre i limiti dell'esecuzione testamentaria) 39

1. Il caso 39

2. Il ruolo dell'esecutore testamentario: ciò che può fare 40

3. ... e ciò che, strutturalmente, non può fare	40
4. Il punto cieco dell'esecuzione testamentaria.....	41
5. Il passaggio decisivo: dal comando al programma	42
6. Esecutore testamentario e affidatario fiduciario a confronto	42
7. Libertà di azione e responsabilità dell'affidatario	43
8. Il ruolo dell'amministratore di sostegno: complementarità e cooperazione.....	43
9. Il risultato finale.....	44
<i>Terzo caso - Le convivenze: un mondo enorme con grandi rischi e poche tutele.....</i>	<i>47</i>
1. Convivenza non significa libertà	47
2. Le patologie "innocenti" della vita quotidiana	48
3. Il caso concreto: quando la prudenza arriva dai genitori	49
4. L'illusione della soluzione semplice.....	49
5. La proposta del CAF: uno strumento sconosciuto, ma efficace...50	
6. Un programma ricco	51
7. La crisi della coppia e il contenzioso evitabile	51
8. Il CAF: uno strumento poco conosciuto, ma non dalla Magistratura	52
9. Il CAF solo per difendersi?	53
10. La legge "Cirinnà"? Quali tutele offre davvero?	53
<i>Verso il caso successivo... ..</i>	<i>55</i>
<i>Quarto caso - La convivenza come progetto di vita (oltre la difesa, verso una possibile costruzione giuridica).....</i>	<i>57</i>
1. Il caso: Una convivenza stabile, una famiglia consolidata nel tempo.	57
2. Quando la legge riconosce, ma non protegge.....	58
3. Il CAF come riconoscimento giuridico della convivenza.....	59

<i>4. Il vero valore aggiunto: governare la vita reale</i>	60
<i>5. Il ruolo del Garante e dell'autonomia privata organizzata</i>	60
<i>6. Dal CAF "difensivo" al CAF "costruttivo"</i>	61
<i>Verso il caso successivo.....</i>	62
<i>Quinto caso - Il matrimonio: quando le tutele esistono, ma non sono sufficienti.....</i>	63
<i>1. Il caso: Una famiglia "ordinaria", un problema tutt'altro che ordinario.....</i>	63
<i>2. Perché donazione, comunione e testamento non bastano</i>	64
<i>3. Il CAF come struttura del progetto familiare.....</i>	65
<i>4. Il tempo come variabile decisiva</i>	65
<i>5. Il ruolo del Garante: prevenire, non giudicare</i>	66
<i>6. Un CAF che non sostituisce il matrimonio, ma lo supera</i>	67
<i>Continuità con i casi precedenti... ..</i>	67

PARTE TERZA: IL CAF NELL'IMPRESA, NELLA FRAGILITÀ E NEI CONTESTI COMPLESSI..... 68

<i>Sesto caso - Il CAF a servizio dell'impresa e dell'imprenditore: il passaggio generazionale</i>	69
<i>1. Il passaggio generazionale: il vero nodo irrisolto dell'impresa familiare</i>	69
<i>2. La falsa alternativa: o il controllo o la successione.....</i>	71
<i>3. Il caso: l'imprenditore che non vuole smettere di essere tale</i>	71
<i>4. Il patto di famiglia: uno strumento utile, ma non risolutivo.....</i>	72
<i>5. La proposta del CAF: separare la funzione dalla titolarità.....</i>	73
<i>6. La struttura del programma fiduciario</i>	73
<i>7. Governare l'imprevisto</i>	74

8. CAF e patto di famiglia: strumenti complementari di grande efficienza.....	74
9. Il vero lascito dell'imprenditore.....	75
10. Oltre l'emergenza: il CAF come diritto dell'impresa che cambia	76
Settimo caso - Il CAF, la disabilità e la fragilità (oltre il "Dopo di Noi")	77
1. Perché questo caso merita un'attenzione speciale.....	77
2. La Legge 112/2016 e le promesse mancate.....	78
3. Il trust e la distanza dalle famiglie	78
4. Il CAF autentico: uno strumento che va compreso	79
5. Il caso di Bruno e il tema della fragilità	80
6. Perché, in questi casi, il trust non basta.....	81
7. Quando la competenza deve diventare potere.....	81
8. Decisioni che non possono attendere	82
9. Quando il programma diventa progetto di vita.....	83
10. Il potere di intervenire senza il giudice	83
11. Perché tutto questo è possibile	84
12. Il CAF come caso emblematico	85
Ottavo caso - Contratto di Affidamento Fiduciario applicato al mantenimento e alla protezione della persona (rif. bibliografia).....	87
1. Il caso: la situazione di partenza.....	87
2. Donazione modale e contratto di mantenimento: i limiti strutturali	88
3. Il Contratto di Affidamento Fiduciario	89
4. Beneficiari e gerarchia delle posizioni.....	89
5. Il programma: cuore del contratto.....	90
6. Autotutela e gestione delle variabili	90

<i>7. Effetti patrimoniali e funzione di protezione</i>	91
<i>Nono caso - Contratto di Affidamento Fiduciario applicato ai depositi cauzionali nella locazione</i>	93
1. <i>La situazione di fatto</i>	93
2. <i>Le criticità della gestione tradizionale del deposito cauzionale</i> ..	94
3. <i>L'introduzione del Contratto di Affidamento Fiduciario</i>	95
4. <i>Il programma di affidamento</i>	95
5. <i>La funzione riequilibratrice del CAF</i>	96
6. <i>Contestazioni e cessazione del rapporto</i>	96
7. <i>Valenza sistematica del caso</i>	97
<i>Decimo caso - I nonni e i nipoti: quando donazione e testamento non bastano</i>	99
1. <i>Una volontà semplice, un problema complesso: il caso</i>	100
2. <i>Il CAF come salto di qualità</i>	101
3. <i>Il programma come causa viva del contratto</i>	102
4. <i>Perché questo caso “dà di più”</i>	103
5. <i>Conclusione</i>	103
<i>Undicesimo caso - Accordo di composizione della crisi e CAF come strumento di liquidazione e continuità aziendale (rif. bibliografia)</i>	105
1. <i>La situazione di partenza: patrimonio capiente, liquidità insufficiente</i>	106
2. <i>La scelta della liquidazione parziale “di protezione”</i>	107
3. <i>Il Contratto di Affidamento Fiduciario come architrave operativa</i>	108
3.1. <i>Soggetti del contratto</i>	108
3.2. <i>Il Fondo Affidato</i>	108
3.3. <i>Effetto segregativo e opponibilità</i>	109
4. <i>Il Programma di Affidamento Fiduciario</i>	110

<i>5. Il ruolo del Garante e il controllo sull'esecuzione</i>	110
<i>6. Valenza sistemica del modello</i>	111
<i>7. Considerazioni conclusive</i>	111

Bibliografia	113
---------------------------	-----

Appendice - DISEGNO DI LEGGE N. 1452 D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE RICCARDI	117
<i>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	125
<i>CAPO II - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA</i>	129
<i>CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI</i>	134
<i>CAPO IV - TUTELA DEI DIRITTI</i>	137
<i>CAPO V - MODIFICAZIONI AL CODICE CIVILE</i>	139
<i>CAPO VI - DISPOSIZIONE PENALE</i>	140
<i>CAPO VII - DISPOSIZIONE TRIBUTARIE</i>	140

Prefazione alla seconda edizione a cura di Angelo Deiana

“Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale.”

Clive Staples Lewis

“I piani sono inutili, ma la pianificazione è tutto.”

Dwight D. Eisenhower

Dove eravamo rimasti? Per le molte persone che hanno letto la prima edizione di questo libro sarà facile ricordarlo, ma vale la pena di sintetizzarlo anche per tutti gli altri.

Eravamo rimasti alla fine di un libro scritto da un professionista di altissimo livello come Silvano Maggio, che rappresentava uno sforzo importante di approfondimento dell’uso di uno strumento di consulenza patrimoniale relativamente poco conosciuto come il Contratto di Affidamento Fiduciario.

È per questo che, quando l’autore mi ha chiesto un’ulteriore riflessione sulla nuova edizione del volume, ho ancora una volta colto il forte desiderio emotivo di Silvano di condividere nuovamente competenze e conoscenze con tutti, consulenti patrimoniali e non solo.

D'altra parte, la pubblicazione di questa seconda edizione ci offre l'occasione per tornare a riflettere sul ruolo, ormai non più marginale, che il Contratto di Affidamento Fiduciario occupa nel sistema giuridico italiano.

Quando la prima edizione vide la luce, il dibattito dottrinale era ancora attraversato da alcune incertezze: si discuteva della sua qualificazione, della sua compatibilità con i principi codicistici, della sua capacità di rispondere alle esigenze di protezione e organizzazione patrimoniale emergenti nella società contemporanea.

Oggi l'esperienza applicativa e l'attività di diffusione incessante del ruolo e delle possibilità dello strumento, fatta da Silvano Maggio (e sostenuta da un crescente corpo di pronunce giurisprudenziali), ha contribuito a delineare con maggiore nitidezza i confini dell'istituto, confermandone la duttilità e la vocazione funzionale.

Il Contratto di Affidamento Fiduciario si sta progressivamente rivelando uno strumento capace di coniugare autonomia privata e finalità di tutela, offrendo soluzioni operative in ambiti che spaziano dalla gestione dei patrimoni familiari alla protezione dei soggetti vulnerabili, fino alla pianificazione successoria e alla governance di beni complessi.

Ma c'è di più: questa nuova edizione del libro non si limita ad aggiornare i contenuti precedenti, ma integra le più recenti evoluzioni normative e interpretative, proponendo una lettura che ambisce a essere al tempo stesso rigorosa e sensibile alle trasformazioni sociali.

L'obiettivo è fornire al lettore non solo una ricostruzione tecnica dell'istituto, ma anche una chiave di lettura che ne valorizzi la dimensione pratica, evidenziando come il Contratto di Affidamento Fiduciario possa rappresentare una risposta importante alle esigenze di flessibilità e responsabilità nella gestione dei beni, perché la sua forza risiede proprio nella capacità di adattarsi a contesti differenti senza perdere coerenza sistematica.

Se la prima edizione aveva il compito di esplorare (per persone diverse dall'autore) un territorio ancora in formazione, questa seconda lettura restituisce una mappa più definita, pur senza rinunciare a interrogarsi sulle questioni aperte e sulle potenzialità future. In un sistema giuridico come quello italiano, che evolve per stratificazioni successive anche di derivazione comunitaria, il Contratto di Affidamento Fiduciario continua a rappresentare un laboratorio privilegiato per osservare l'incontro tra tradizione e innovazione, tra certezza del diritto e creatività dell'autonomia privata, tra passato, presente e futuro.

Ecco uno dei motivi più significativi per cui sono stato felice di scrivere una rinnovata prefazione alla seconda edizione di questo libro: perché, nell'ambito del sempre maggior ruolo della consulenza patrimoniale, il Contratto di Affidamento Fiduciario è uno strumento innovativo ed efficace per gestire tante situazioni concrete di passaggio generazionale e tutte le sue potenziali declinazioni evolutive.

Per questo e per la profonda stima che ho per Silvano Maggio, mi permetto di suggerirvi il libro che state per leggere.

In esso troverete una visione pragmatica e sintetica delle logiche e dei metodi che saranno funzionali a considerare il Contratto di Affidamento Fiduciario come uno strumento fondamentale per costruire un futuro migliore a tante persone, a tante famiglie e a tante imprese del nostro Paese.

Angelo Deiana

Presidente di CONFASSOCIAZIONI, AUXILIA FINANCE S.p.A., OIA (Osservatorio Italiano per l'Intelligenza Artificiale), ANPIB (Associazione Nazionale Private & Investment Bankers) e ANCP (Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali), è considerato uno dei maggiori esperti dei servizi finanziari e professionali in Italia.

Top manager di primari gruppi bancari nazionali e internazionali, attualmente è anche Docente di Finanza Strutturata e di Progetto al Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Parma, e Docente di Finanza e Venture Capital alla Facoltà di Economia dell'Università Mercatorum, nonché autore di numerose pubblicazioni in campo economico-finanziario.

Premessa alla seconda edizione

Questa seconda edizione del testo dedicato al **Contratto di Affidamento Fiduciario (CAF)** nasce da una duplice esigenza, maturata nel tempo e alimentata dall'esperienza professionale.

Da un lato, si è resa evidente la necessità di non disperdere il lavoro teorico già svolto nella prima edizione, pur dichiaratamente a contenuto divulgativo: un lavoro rigoroso, fortemente ancorato alla dottrina di riferimento e al dibattito legislativo, che ha avuto il merito di fare la sua parte nell'introdurre in modo sistematico un istituto ancora poco conosciuto, ma di straordinaria potenza operativa.

Dall'altro lato, l'uso crescente del CAF nella pratica professionale ha mostrato con chiarezza come la sua **vera forza esplicativa** emerga non tanto e solo nell'enunciazione astratta dei principi, quanto nell'apprendimento che nasce dall'**analisi e dalla costruzione di casi concreti**, tratti dalla realtà, nei quali il Contratto di Affidamento Fiduciario dimostra di saper dare risposte che gli strumenti tradizionali del nostro ordinamento non riescono a offrire, o riescono a offrire solo in modo frammentario e insoddisfacente.

È per questa ragione che la presente edizione **privilegia consapevolmente l'esposizione di casi concreti**, che occupano una parte largamente prevalente di questo lavoro.

Casi costruiti progressivamente, accompagnando il lettore dentro problemi reali, esigenze complesse, programmi articolati nel tempo, così come essi si presentano nella vita delle persone, delle famiglie, delle imprese e degli enti.

Questa scelta editoriale presuppone però una condizione: che il lettore abbia **già assimilato, o sia posto nelle condizioni di assimilare senza sforzo eccessivo**, la struttura teorica del Contratto di Affidamento Fiduciario, almeno **nella parte essenziale già esposta nella precedente edizione**.

Per questo motivo, la parte teorica che apre questa seconda edizione:

- **Non riproduce integralmente** la trattazione già sviluppata nella prima;
- **Non rinuncia** tuttavia a esporre con chiarezza e rigore i tratti essenziali dell'istituto;
- Si propone come **cornice concettuale**, come grammatica indispensabile per comprendere i casi che seguiranno.

Il lettore che desideri un approfondimento puntuale delle fonti dottrinali, legislative e giurisprudenziali, nonché dei numerosi materiali di supporto, è espressamente rinviato al **testo precedente**, cui questa edizione si collega in continuità ideale, e all'**Appendice** colà inserita, in quanto mantiene piena attualità e funzionalità di consultazione.

In questa sezione non ho voluto far mancare il vecchio e prezioso **Disegno di Legge 5.8.2019** che, pur decaduto per lo spirare della legislatura, a mio modo di vedere rappresenta una modalità privilegiata di studio dell'istituto, un approccio che, in

modo sintetico ma completo, fa ben entrare il lettore e il professionista nei suoi numerosi e innovativi contenuti.

Il DdL viene pertanto allegato anche in questa edizione.

Con un'ultima riflessione: non si stupisca il lettore di trovare una casistica che premia situazioni che attengono principalmente alla persona, alla famiglia, alle relazioni umane in generale, come ho avuto modo di far notare anche in qualche specifico caso trattato.

Si tratta di un approccio che si può meglio comprendere, soprattutto nella veste di professionista, se si pensa a quanta difficoltà si incontra quando si propone al cliente imprenditore di prendere in considerazione tematiche fondamentali dal punto di vista aziendale.

Per tutte si pensi alla protezione del patrimonio. L'esperienza purtroppo ci insegna che spesso è come parlare al vento: la cosa semplicemente non viene considerata tra le priorità.

Ebbene: se in ipotesi invece lo stesso imprenditore si trova ad avere un figlio fragile, immaturo, non sarà ben più semplice proporre una soluzione che, condivisa con la mamma, ci permetta di "entrare" prima nei cuori di entrambi e poi nella testa?

E se lo strumento utilizzato fosse performante, quale un trust o un CAF, non pensiamo che per questa via si possa ben più convintamente ottenere altri fondamentali risultati, come appunto la protezione del patrimonio?

PARTE PRIMA: IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO (CAF)

Esposizione teorica essenziale

Il Contratto di Affidamento Fiduciario, spesso indicato anche con l'acronimo CAF, è uno strumento giuridico che consente di esprimere e **realizzare un programma, anche complesso e di lunga durata, garantendone l'attuazione nel tempo e riducendo al minimo il rischio di conflitti e il ricorso alla tutela giurisdizionale.**

Questa affermazione, volutamente ampia, coglie già il nucleo dell'istituto.

Il CAF non nasce per trasferire beni, né per realizzare una singola operazione patrimoniale: nasce per dare forma giuridica a un progetto, a una volontà articolata che guarda al futuro e che pretende stabilità, continuità ed effettività.

Dal punto di vista tecnico, **il CAF è il contratto con il quale un soggetto, detto affidante, conviene con un altro soggetto, detto affidatario fiduciario, che determinati beni siano impiegati a vantaggio di uno o più beneficiari, secondo un programma previamente stabilito, la cui attuazione è rimessa all'affidatario.**

Questa definizione, apparentemente semplice, racchiude in realtà una serie di elementi che segnano una distanza netta rispetto ai negozi tradizionali del nostro ordinamento, oltre che al trust, primo naturale ed evidente termine di paragone.

Anzitutto, il più importante: il **programma**.

Nel CAF il programma non è un elemento accessorio, non è una clausola descrittiva, non è un mero obiettivo dichiarato: è la causa stessa del contratto.

Tutto ruota attorno ad esso.

Una volta messo al centro della sua attenzione, il lettore avrà di certo meno difficoltà di comprensione: questo il mio personale consiglio, frutto di esperienza.

Ogni programma, singolarmente progettato su misura per il nostro cliente, esprime interessi, stabilisce priorità, prevede comportamenti, disciplina eventi futuri, anche non interamente prevedibili al momento della stipula.

Costituisce, peraltro, il metro attraverso cui deve essere valutata ogni attività dell'affidatario fiduciario e, insieme, il criterio che consente di giudicare la legittimità e la correttezza del suo operato.

In questo senso, nel CAF non sono i beni a essere vincolati, bensì l'attività.

L'attività dell'affidatario fiduciario è un'attività dinamica, costantemente orientata al programma: egli può vendere beni, acquistarne altri, trasformarli, reinvestire, ma sempre e solo in funzione della realizzazione del progetto affidatogli.

Questa impostazione consente di cogliere immediatamente la distanza tra il CAF e istituti come il vincolo di destinazione o il fondo patrimoniale, nei quali la staticità finisce spesso per diventare un limite operativo insuperabile.

L'affidatario fiduciario è una figura centrale e, al tempo stesso, profondamente diversa da quelle cui il giurista è tradizionalmente abituato.

L'affidatario fiduciario è titolare di un **ufficio**, istituito per l'attuazione di un programma, e la sua posizione non può essere compresa se non assumendo come punto di riferimento primario la funzione che egli è chiamato a svolgere, e non la persona o la società che temporaneamente la incarna.

Nel Contratto di Affidamento Fiduciario viene infatti radicalmente superata la logica tradizionale del rapporto sinallagmatico tra le parti: l'affidatario non è mera controparte dell'affidante, né sul piano economico né su quello funzionale.

I beni che egli amministra non sono “suoi”, né lo diventano mai nel senso proprio espresso dell'art. 2740 c.c. Il riferimento è al comma uno, dove si dice: “Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i **suoi** beni presenti e futuri”. Egli esercita su di essi facoltà dominicali limitate e funzionali, esclusivamente orientate all'attuazione del programma. Inoltre, mai l'attività dell'affidatario fiduciario può essere letta alla luce delle categorie del **mandato**.

Nel CAF non vi è attività “per conto” dell'affidante: l'affidante, una volta definito il programma e sottoscritto il contratto, non impartisce istruzioni, non dirige l'operato dell'affidatario, non può modificarne unilateralmente il contenuto; può anche morire.

Il programma, e solo il programma, costituisce il parametro di riferimento dell'azione.

La fiducia riposta nell'affidatario è, dunque, una fiducia istituzionale, non personale: è la fiducia in un soggetto chiamato a svolgere un'attività nell'esclusivo interesse altrui, secondo regole stringenti e predeterminate.

Ne discendono obbligazioni particolarmente incisive: correttezza, buona fede, diligenza qualificata, assenza assoluta di conflitti di interesse, obbligo di rendicontazione.

Non gli è consentito trarre alcun vantaggio personale dalla posizione rivestita, neppure indirettamente e neppure in assenza di danno per i beneficiari.

I **beni affidati** costituiscono un **patrimonio separato**, distinto dal patrimonio personale dell'affidatario fiduciario. Essi non sono aggredibili dai suoi creditori, non rientrano nel suo regime patrimoniale familiare, non fanno parte della sua successione ereditaria. Per questo motivo si rientra appieno nella previsione dell'art. 2740 c.c., sopra riportato: i beni, infatti, non sono "suoi".

L'appartenenza all'affidatario è solo temporanea e strumentale: dura quanto è necessario all'attuazione del programma. Questa **segregazione patrimoniale** non è fine a sé stessa: è strumentale alla stabilità del programma. I beni sono protetti non per sottrarli, ma per consentire che siano utilizzati coerentemente con il progetto per cui sono stati affidati.

Accanto all'affidatario, il Contratto di Affidamento Fiduciario conosce la figura del **garante**, che rappresenta uno degli snodi più delicati e, al tempo stesso, più innovativi dell'architettura dell'istituto. Il garante non è una presenza simbolica: è un soggetto chiamato a svolgere una funzione anche consultiva. Egli è titolare di un ruolo attivo di **vigilanza sul programma** e di **intervento sull'assetto operativo del contratto**, quando ciò sia necessario per assicurarne la corretta attuazione e la continuazione del progetto.

La funzione del garante si comprende pienamente se si tiene conto della natura del CAF come contratto di durata orientato alla realizzazione di un progetto nel tempo.

In tale prospettiva, il garante opera come presidio di continuità e di equilibrio, destinato ad attivarsi nei momenti di crisi, di inerzia o di deviazione rispetto al programma.

I poteri attribuiti al garante, in aggiunta a quello di vigilanza sull'operato del fiduciario, non sono standardizzati, ma modulabili in funzione delle esigenze del caso concreto.

Essi possono comprendere poteri di autorizzazione preventiva per determinati atti, e dunque poteri di controllo sull'operato dell'affidatario, e poteri sostitutivi in caso di inadempimento o di incapacità, compreso il potere di promuovere la sostituzione dell'affidatario stesso.

Il garante, in un contesto di ordinata e normale attività dell'affidatario, non si sovrappone ad esso, né ne limita l'autonomia operativa in modo indiscriminato.

La sua funzione non è quella di amministrare i beni, ma di **garantire che l'amministrazione resti costantemente ancorata al programma**, intervenendo solo quando tale ancoraggio venga meno o risulti compromesso.

In questo senso, il garante rappresenta un elemento essenziale dell'**autotutela negoziale** propria del CAF.

Attraverso la sua presenza, il contratto è in grado di reagire agli eventi patologici **senza ricorrere immediatamente all'intervento del giudice**, preservando la continuità del programma e riducendo il rischio di paralisi decisionale.

La figura del garante consente, conseguentemente, di rafforzare l'affidamento dei beneficiari e dei terzi sulla stabilità del programma, confermando e rendendo il CAF uno strumento particolarmente idoneo a sostenere interessi complessi, diffusi o di lungo periodo, nei quali la variabile tempo può assumere un rilievo decisivo. È proprio nella **struttura** del CAF che si coglie uno dei suoi profili più innovativi. Il contratto è concepito come un negozio intrinsecamente stabile, costruito per resistere agli eventi patologici che, nei contratti ordinari, conducono fisiologicamente alla crisi e alla dissoluzione del rapporto.

Inadempimento, incapacità, conflitti tra le parti, sopravvenuta eccessiva onerosità non determinano la fine del contratto, perché la fine del contratto equivarrebbe alla negazione del programma. Per questa ragione, ad esempio, la risoluzione del contratto per inadempimento è esclusa.

Nel CAF la risoluzione non rappresenta un rimedio, ma un esito incompatibile con la causa del negozio.

Il programma non è un obiettivo eventuale: è la ragione stessa per cui il contratto, il singolo contratto personalizzato e vestito su misura per il richiedente, esiste e deve continuare a esistere fino alla sua attuazione.

Il rimedio non è la fine del contratto, ma la sostituzione dell'affidatario e l'attivazione dei meccanismi di autotutela e di autorizzazione previsti nel contratto stesso.

In questo modo, **il conflitto viene assorbito e risolto all'interno dell'autonomia privata, senza che il programma resti sospeso in attesa di una decisione giudiziale**. Anche in questa prospettiva il confronto con il trust diventa vincente.

Il CAF condivide con il trust alcune finalità e alcuni effetti, in particolare la segregazione patrimoniale e la destinazione dei beni a un interesse altrui. Tuttavia, se il trust è un negozio di matrice anglosassone, fondato su un atto unilaterale e su una proprietà fiduciaria, il CAF è un contratto inserito nella *civil law*, costruito con strumenti e categorie proprie del nostro ordinamento.

Soprattutto, il CAF introduce meccanismi di stabilità e di autotutela che nel trust non trovano corrispondenza, rendendolo in tal modo particolarmente adatto a sostenere programmi complessi e di lunga durata.

Il Contratto di Affidamento Fiduciario si presenta, pertanto, come uno strumento giuridico di grande modernità, capace di dare risposta a esigenze concrete della vita sociale ed economica, valorizzando l'autonomia privata e riducendo grandemente il ricorso al giudice. È su questa base teorica, che qui viene richiamata in forma essenziale, che si innestano i casi concreti tratti dall'esperienza personale, oggetto della presente edizione. Con una doverosa precisazione: allorquando sulla medesima problematica esista un caso sviluppato da altri autori con modalità che ne migliorano i risultati rispetto a quanto da me prodotto, non esito a selezionarlo tra tutti e ad adottarlo.

Questo capita quando gli Autori sono i più accreditati e dai quali noi tutti dobbiamo continuare a imparare; tra questi il Prof. Maurizio Lupoi, nientemeno che il creatore del CAF, la Notaia Paola Piana di Genova, tra i primi a cimentarsi con il nuovo istituto facendo scuola a molti di noi, la Notaia Giusy Pulvirenti, anche lei tra questi pionieri, l'Avv. Giovanni Giurdanella.

Autori tutti che hanno dato modo di arricchire i miei casi con contenuti o con modalità di soluzioni che non avevo in precedenza considerato: *ubi maior minor cessat*.

A loro il mio ringraziamento.

**PARTE SECONDA: IL CAF NELLA
TUTELA DELLA PERSONA E DELLA
FAMIGLIA**

Primo caso - La tutela abitativa di una figlia minore oltre la crisi della coppia

1. Il caso

Una coppia coniugata si trova ormai prossima alla separazione personale.

Dal matrimonio è nata una figlia, ancora minore, che ha fino a quel momento vissuto stabilmente nell'abitazione familiare.

La crisi del rapporto tra i coniugi, pur segnando la fine del progetto di vita comune, non elimina una preoccupazione che entrambi continuano a condividere con particolare intensità: garantire alla figlia, nel tempo, una sistemazione abitativa stabile e adeguata, che non risulti esposta sia alle incertezze tipicamente connesse alla crisi della coppia sia alle successive vicende personali dei genitori.

L'abitazione familiare è già esistente ed è di proprietà esclusiva del padre.

Essa non rappresenta soltanto un bene patrimoniale, ma il luogo nel quale la minore ha costruito le proprie consuetudini, i propri legami e una parte significativa della propria identità.

In questa prospettiva, la casa assume un valore che trascende la sua dimensione economica e si colloca sul piano della continuità affettiva ed esistenziale.

Il problema che si pone, tuttavia, non è limitato alla questione immediata di chi abiti oggi nell'immobile.

Come spesso accade nella prassi, la vera domanda riguarda il futuro: che cosa accadrà domani, tra pochi o molti anni, quando le condizioni personali ed economiche delle parti saranno mutate e il contesto originario non esisterà più?

La riflessione si estende, così, a una pluralità di scenari tutt'altro che astratti: se la madre non potrà più o non vorrà svolgere il ruolo di genitore collocatario; se il padre dovesse morire, indebitarsi o intraprendere un diverso progetto di vita; se l'immobile fosse alienato, pignorato o coinvolto in vicende successorie; se, più in generale, mutassero in modo significativo le condizioni economiche o personali dei genitori...

La fattispecie che emerge è dunque intrinsecamente dinamica. Essa coinvolge persone, beni e tempo, e rende evidente come la tutela dell'interesse del minore non possa essere affidata a soluzioni pensate per situazioni statiche o per equilibri contingenti.

2. Gli obiettivi perseguiti

L'analisi della volontà delle parti consente di individuare con chiarezza gli obiettivi effettivamente perseguiti, che non si esauriscono nella regolazione di un singolo rapporto giuridico, ma mirano alla costruzione di un assetto durevole.

In primo luogo, i genitori intendono garantire alla figlia un'abitazione idonea per tutto il tempo in cui ciò corrisponda al suo interesse.

La tutela, dunque, non è ancorata a un termine prestabilito, ma è funzionalizzata a una valutazione che si proietta nel futuro e che richiede strumenti capaci di adattarsi al mutare delle circostanze.

In secondo luogo, emerge l'esigenza che tale tutela non sia rimessa alla futura buona volontà dei genitori. Questa esigenza riflette un dato ben noto alla dottrina civilistica: quando la protezione di un soggetto debole è affidata a rapporti personali ormai logorati, la stabilità giuridica diventa una condizione imprescindibile dell'effettività della tutela.

Si vuole inoltre evitare che l'immobile entri nei circuiti successori, sia aggredibile dai creditori personali di uno dei genitori o diventi terreno di conflitto tra gli adulti. L'obiettivo è quello di sottrarre il bene alle logiche proprietarie e alle loro fisiologiche patologie, per ricondurlo a una funzione esclusiva.

Infine, le parti aspirano a una soluzione capace di resistere nel tempo, anche al venir meno di uno o più protagonisti della vicenda, e che consenta di ridurre, per quanto possibile, il ricorso, non di rado continuo, al giudice. In questa prospettiva, la giurisdizione non è vista come strumento che interviene nella gestione ordinaria del rapporto, ma come *extrema ratio*.

3. L'inadeguatezza degli strumenti ordinari

È a questo punto che emerge con particolare evidenza un dato strutturale: gli strumenti tipici dell'ordinamento non risultano adeguati a governare una fattispecie di questo tipo nella sua complessità.

L'**assegnazione della casa familiare**, pur rispondendo a una logica di protezione immediata, è per sua natura instabile e revocabile, ed è legata a presupposti che possono venir meno con facilità. Essa fotografa una situazione, ma non costruisce un progetto.

Il **diritto di abitazione**, considerato isolatamente, offre una tutela parziale e non consente di governare il destino dell'immobile nel tempo. Come la dottrina ha più volte rilevato, si tratta di un diritto che protegge l'uso, ma non struttura la gestione.

Le **donazioni o i trasferimenti diretti del bene** espongono l'immobile a rischi ben noti: azioni revocatorie, aggressioni da parte dei creditori, rigidità incompatibili con l'evoluzione della situazione personale e familiare. In questi casi, la stabilità del bene si paga con l'instabilità della soluzione.

Il **testamento**, per finire, opera solo *post mortem* e lascia scoperta l'intera fase del "durante", che è proprio quella nella quale l'interesse del minore richiede una tutela più intensa.

Nel loro insieme, gli strumenti tradizionali condividono alcuni limiti strutturali: sono pensati per situazioni sovente statiche, frammentano la protezione e non consentono di tenere insieme persone, beni e tempo in un'unica struttura giuridica.

È proprio questa lacuna di sistema che costituisce il presupposto dell'intervento del Contratto di Affidamento Fiduciario, contratto che concretamente si dedica a questa specifica fattispecie.

4. L'intervento del CAF: il programma come causa del contratto

Il Contratto di Affidamento Fiduciario consente di ricondurre a unità ciò che, altrimenti, resterebbe inevitabilmente disperso.

Nel caso in esame, il CAF assume come causa del contratto un programma chiaramente definito: garantire alla figlia un'abitazione idonea per tutto il tempo in cui ciò rappresenti il suo interesse.

È significativo notare come la causa non sia individuata nel trasferimento di un bene o nella costituzione di un diritto reale, ma nella realizzazione di un programma. In tal senso, il CAF si colloca su un piano diverso rispetto ai negozi tipici e conferma una tendenza già individuata dalla dottrina più attenta alla dimensione funzionale del contratto.

L'immobile viene sottratto alla logica della proprietà individuale e inserito in un Fondo Affidato, denominato "Fondo Giovanna", destinato esclusivamente alla realizzazione del programma.

La gestione del fondo è affidata a un affidatario fiduciario, inizialmente individuato nella madre, che non agisce come proprietario economico, ma come titolare di un ufficio funzionale.

Il bene, in questa prospettiva, non viene immobilizzato. Esso viene, piuttosto, sottoposto a un governo giuridico coerente con la finalità perseguita.

5. Le potenzialità specifiche del CAF

È proprio nella concreta operatività che emergono le potenzialità specifiche del CAF, ossia ciò che questo strumento consente di realizzare e che non è riproducibile attraverso i negozi ordinariamente utilizzati nella prassi.

Anzitutto, il CAF non tutela un diritto isolato, ma un progetto di vita. Ogni potere attribuito all'affidatario, ogni limite imposto, ogni scelta gestionale trova il proprio fondamento nella realizzazione del programma. Si tratta di una logica profondamente diversa da quella proprietaria, che la dottrina ha tradizionalmente faticato a ricondurre entro le categorie classiche.

In secondo luogo, il CAF realizza una segregazione patrimoniale effettiva. L'immobile non è aggredibile dai creditori personali dell'affidatario, non entra nel suo regime patrimoniale familiare, non cade nella sua successione e risponde esclusivamente delle obbligazioni funzionali al programma. La segregazione non è un effetto accessorio, ma una conseguenza diretta della struttura del rapporto.

La gestione del fondo è, inoltre, intrinsecamente dinamica. Qualora l'interesse della figlia lo richieda, l'immobile può essere venduto, sostituito, trasformato o il ricavato può essere reinvestito. In questa prospettiva, il bene perde il carattere di oggetto statico e diventa strumento di attuazione del programma. Il bene, come si afferma in dottrina, è a servizio non del beneficiario ma del programma: il modo migliore per essere, in fin dei conti, davvero a servizio della figlia!

Il CAF è poi costruito per garantire stabilità nel tempo. Esso è in grado di resistere alla morte, all'incapacità, all'inadempimento o ai conflitti tra gli adulti. Il contratto non si risolve: è l'affidatario che può essere sostituito, preservando la continuità del programma. Anche questo profilo segna un'originalità e un'efficienza straordinarie, una distanza netta rispetto ai modelli tradizionali e al trust.

Infatti, attraverso il negozio di autorizzazione e la figura del garante, il CAF introduce meccanismi di autotutela interna che consentono di ridurre drasticamente il ricorso al giudice. La tutela non è episodica, ma continua e strutturale.

6. Il risultato finale

Il risultato è una soluzione che realizza in modo effettivo la centralità dell'interesse della figlia, libera la tutela abitativa dalle vicende personali dei genitori, utilizza un immobile esistente senza immobilizzarlo e costruisce una struttura giuridica capace di accompagnare il mutare della vita.

Questo primo caso ci introduce a una migliore comprensione dell'istituto, mostrandoci in modo paradigmatico come il Contratto di Affidamento Fiduciario non sia una semplice sofisticazione di strumenti noti, ma una categoria giuridica diversa, pensata per governare il tempo e le relazioni, e non soltanto i beni.

Secondo caso - L'attuazione di disposizioni testamentarie a favore di un soggetto vulnerabile (oltre i limiti dell'esecuzione testamentaria)

1. Il caso

Il secondo caso prende avvio da una situazione diversa rispetto alla precedente, ma non meno significativa nella pratica.

Qui non siamo di fronte a una crisi familiare in atto, bensì a una vicenda che si apre a seguito della morte di una persona che, attraverso il proprio testamento, ha cercato di costruire una tutela duratura a favore di un soggetto particolarmente fragile.

Non un solo programma *post mortem*, già difficile di suo, ma addirittura un programma che deve affrontare tutte le sfide e le complicazioni riferite nientemeno a un soggetto fragile!

Un uomo decede lasciando un testamento nel quale nomina un esecutore testamentario e gli affida un compito preciso: alienare alcuni immobili di sua proprietà, raccogliere le disponibilità patrimoniali esistenti e destinare parte del ricavato, unitamente ad altri beni e somme, al mantenimento, alla cura e all'assistenza di un nipote affetto da disabilità.

Il beneficiario è una persona incapace, già assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare.

La volontà del testatore è chiara: non una semplice attribuzione patrimoniale, ma la creazione di una base economica in grado di sostenere, nel tempo, le esigenze di una persona che non potrà mai essere autonoma.

2. Il ruolo dell'esecutore testamentario: ciò che può fare

Il testatore, in questo caso, utilizza uno strumento classico del nostro ordinamento: l'esecutore testamentario, disciplinato dagli articoli 700 e seguenti del Codice civile (riferimenti tutti reperibili anche in Appendice della prima edizione del mio testo).

La funzione dell'esecutore è ben delineata: egli è chiamato a curare che le disposizioni di ultima volontà del *de cuius* trovino concreta attuazione.

Nel caso in esame, l'esecutore testamentario svolge correttamente il proprio ufficio. Procede alla vendita degli immobili, realizza un ricavato complessivo significativo, deduce le spese dell'esecuzione, le imposte e ogni altro costo, e individua la quota destinata alla finalità assistenziale indicata dal testatore.

Sotto il profilo formale, l'esecuzione testamentaria può dirsi compiuta con precisione e correttezza.

3. ... e ciò che, strutturalmente, non può fare

Ed è proprio a questo punto che emerge il limite intrinseco dell'istituto.

L'executore testamentario è titolare di un ufficio temporaneo, funzionale e rigidamente vincolato. Egli non decide che cosa fare, ma esegue ciò che il testatore ha già deciso.

Non dispone di una discrezionalità orientata al futuro, né può godere di tutta la libertà necessaria ad adattare la volontà del *de cuius* alle circostanze che inevitabilmente sopravvengono.

Una volta compiuti gli atti necessari - vendite, riparti, attribuzioni - l'ufficio dell'executore si esaurisce.

E giustamente: l'ordinamento non gli affida altro.

Ma proprio qui si apre la fase più delicata della vicenda, quella che il diritto successorio tradizionale fatica a governare: la gestione nel tempo delle risorse, peraltro destinate a un soggetto vulnerabile.

4. Il punto cieco dell'execuzione testamentaria

Il testamento può dire che cosa fare all'inizio. L'executore può realizzare quel comando. Ma chi governa ciò che accade dopo?

Nel nostro caso, dopo l'execuzione testamentaria rimane un patrimonio destinato a una persona incapace, con bisogni destinati a mutare nel tempo, con costi assistenziali difficilmente prevedibili e con un orizzonte temporale indefinito.

Le soluzioni tradizionali (intestazioni dirette, conti vincolati, gestione tramite il solo amministratore di sostegno con autorizzazioni giudiziali...) si rivelano spesso frammentate, rigide e burocratiche.

Il patrimonio non è realmente governato come un'unità funzionale; ogni decisione rilevante rischia di richiedere un nuovo intervento del giudice. In altre parole, il testamento ha funzionato fino a un certo punto, ma non ha creato una struttura giuridica capace di reggere, di proiettarsi nel tempo.

5. Il passaggio decisivo: dal comando al programma

È in questo contesto che matura la decisione di ricorrere a un Contratto di Affidamento Fiduciario di diritto italiano.

Il CAF consente di raccogliere le somme derivanti dall'esecuzione testamentaria in un Fondo Affidato, destinato esclusivamente alla realizzazione di un programma chiaramente individuato: assicurare al beneficiario le risorse necessarie per il proprio mantenimento, la cura e l'assistenza per tutta la durata della sua vita o, comunque, fino all'esaurimento del fondo.

Il passaggio concettuale è rilevante. La volontà del testatore non resta confinata in una serie di disposizioni da eseguire, ma diventa la causa di un rapporto giuridico durevole.

Il testamento non viene superato, ma portato a compimento.

6. Esecutore testamentario e affidatario fiduciario a confronto

Il confronto tra le due figure chiarisce la portata del CAF.

L'esecutore testamentario opera in un arco temporale breve, realizza disposizioni puntuali, non può discostarsi dalla volontà del testatore e non è chiamato a gestire l'imprevisto. Il suo compito è eseguire, e poi cessare.

L'affidatario fiduciario, invece, opera in un arco temporale sovente lungo e comunque indeterminato. Non attua un elenco di istruzioni, ma governa un programma. Dispone di una discrezionalità fiduciaria che gli consente di adattare la gestione del fondo alle circostanze concrete, sempre nell'esclusivo interesse del beneficiario.

Questa maggiore libertà non è un difetto, ma una necessità: un programma di assistenza non può essere "eseguito" una volta per tutte, ma deve essere accompagnato nel tempo.

7. Libertà di azione e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario fiduciario, se è più libero dell'esecutore testamentario, non è meno responsabile. La sua discrezionalità è strutturalmente vincolata dal programma, dalla segregazione patrimoniale del fondo, dall'obbligo di rendicontazione e dai meccanismi di controllo interno.

Se l'affidatario viene meno, non viene meno il programma: l'affidatario è sostituibile, la struttura resta. Ed è proprio questa continuità che consente al CAF di garantire una tutela effettiva lungo l'intero arco della vita del beneficiario.

8. Il ruolo dell'amministratore di sostegno: complementarità e cooperazione

In questo quadro si inserisce in modo naturale la figura dell'amministratore di sostegno, già nominato a favore del beneficiario.

Amministratore di sostegno e affidatario fiduciario non svolgono lo stesso ruolo e non si sovrappongono. Essi operano su piani diversi, ma complementari.

L'amministratore di sostegno è chiamato a tutelare la persona del beneficiario, a rappresentarlo o assisterlo negli atti della vita quotidiana, a interloquire con il giudice tutelare e a garantire che le decisioni assunte siano conformi al suo interesse personale e sanitario. Il suo sguardo è necessariamente concentrato sulla dimensione individuale e immediata della tutela.

L'affidatario fiduciario, invece, governa il programma patrimoniale. Egli non prende decisioni al posto del beneficiario, né interferisce nella sfera personale protetta dall'AdS. Il suo compito è assicurare che le risorse siano gestite in modo coerente, prudente e funzionale, affinché possano sostenere nel tempo le esigenze di mantenimento, cura e assistenza.

L'AdS può segnalare le necessità concrete del beneficiario; l'affidatario può modulare l'attuazione del programma tenendo conto di tali indicazioni e a sua volta interloquire costruttivamente con l'AdS.

Il risultato è una tutela più efficiente e più aderente alla realtà.

9. Il risultato finale

Il risultato complessivo è una struttura giuridica capace di dare continuità a una volontà testamentaria complessa, superando i limiti intrinseci dell'esecuzione testamentaria e coordinandosi efficacemente con gli strumenti di protezione della persona.

Se nel primo caso, precedentemente esposto, il CAF era chiamato a garantire la stabilità abitativa di una minore nel contesto di una crisi familiare, qui esso dimostra la propria capacità di governare nel tempo un programma assistenziale a favore di un soggetto vulnerabile, capacità che si esprime nel difficile contesto *post mortem*, proprio quando gli altri strumenti giuridici messi a disposizione dal nostro ordinamento mostrano di non essere all'altezza delle situazioni da governare.

Programmi diversi, problemi diversi, stessa architettura giuridica.

Il Contratto di Affidamento Fiduciario si conferma così come uno strumento pensato non per risolvere singoli atti, ma per accompagnare la vita quando il tempo diventa una variabile decisiva.

Terzo caso - Le convivenze: un mondo enorme con grandi rischi e poche tutele

1. Convivenza non significa libertà

Le convivenze rappresentano oggi uno dei fenomeni sociali più diffusi e, allo stesso tempo, uno dei più sottovalutati dal punto di vista del rischio.

Nell'immaginario comune, la convivenza è spesso associata all'idea di libertà: meno vincoli, meno formalismi, meno "regole".

In realtà, dal punto di vista patrimoniale, essa si traduce molto spesso in una **zona di forte esposizione al rischio**, nella quale mancano strumenti automatici di protezione e tutto viene rimesso alla buona fede e alla tenuta del rapporto.

È bene dirlo con chiarezza: le convivenze non mettono a rischio soltanto il patrimonio personale dei conviventi. Sempre più spesso risultano coinvolti il patrimonio familiare e, non vi stupisca, anche quello aziendale.

Il diritto, semplicemente, arriva tardi o non arriva affatto.

2. Le patologie “innocenti” della vita quotidiana

La pratica professionale purtroppo offre un crescente catalogo di situazioni che diventano esplosive quando il rapporto si interrompe.

Un'auto acquistata da uno, ma pagata da entrambi.

Un conto corrente cointestato utilizzato “come se fosse uno solo”.

Arredi comprati nel tempo, senza mai chiedersi chi abbia pagato cosa.

Un animale domestico che, in caso di conflitto, viene trattato dal giudice come un figlio, indipendentemente da chi risulti intestatario; ma intanto l'accesso al tribunale ha comportato i tempi lunghi della giustizia, le spese legali...

Il convivente che aiuta anche solo saltuariamente nell'azienda dell'altro; situazione tanto poco conosciuta quanto gravida di conseguenze negative.

Il convivente che investe i propri risparmi nella ristrutturazione della casa del partner.

I genitori che contribuiscono ad arredare l'appartamento dove il figlio andrà a vivere con il convivente.

...

Quasi normali situazioni quotidiane. Ma tutte accomunate da un dato: **l'assenza di una struttura giuridica che governi i rapporti patrimoniali.**

3. Il caso concreto: quando la prudenza arriva dai genitori

In questo contesto si inserisce il caso che qui interessa.

Un cliente, seguito da molti anni, si rivolge a me per un consiglio: la figlia convive da tempo con un ragazzo e la coppia ha deciso di acquistare un appartamento.

La figlia è disposta a contribuire per il 50% del prezzo.

Il convivente metterà l'altro 50%.

Per la parte restante viene acceso un mutuo ipotecario, sottoscritto da entrambi, le cui rate saranno pagate in parti uguali. Fin qui, nulla di strano.

La scelta che suscita perplessità è un'altra: per ragioni di convenienza fiscale, i conviventi intendono intestare l'immobile **soltanto a lui**. Loro, su indicazione del commercialista, hanno pensato bene di utilizzare il maggior reddito prodotto dal ragazzo per godere delle deduzioni/detrazioni derivanti dall'acquisto dell'immobile.

Il padre della ragazza - persona prudente - mi chiede come tutelarsi. La figlia stessa condivide il dubbio: ritiene corretto contribuire, ma è cosciente che il rapporto patrimoniale merita una regolamentazione.

Viene coinvolto anche l'avvocato di fiducia della famiglia.

4. L'illusione della soluzione semplice

Purtroppo, l'esperienza ci insegna che nella stragrande maggioranza dei casi la coppia di conviventi lascia le cose come sono e niente fa.

Qui emerge un dato chiaro: le coppie conviventi assai sovente **non percepiscono il rischio**, forse perché non si trovano di fronte a un evento scatenante immediato? Non c'è una separazione, non c'è un divorzio, non c'è una successione. C'è solo, ai loro occhi, una relazione che al momento “funziona”.

Il diritto non sempre protegge ciò che funziona: interviene di solito quando il conflitto è già esploso.

5. La proposta del CAF: uno strumento sconosciuto, ma efficace

In questo contesto propongo un Contratto di Affidamento Fiduciario.

La reazione iniziale è tipica: nessuno ne ha mai sentito parlare. Lo strumento appare complesso, persino sospetto; anche al legale al quale omaggio il mio precedente testo, allora fresco di stampa.

Per farsi comprendere in prima battuta, la spiegazione parte da un dato semplice: si tratta di un contratto con cui la figlia, nel ruolo di affidante, affida al convivente un **programma ben preciso**.

Il programma prevede in estrema sintesi: il convivente si intesta l'immobile acquistato da entrambi, ma **non più come “normale” proprietario**. Egli diventa affidatario fiduciario, titolare di un ufficio funzionale, con l'obbligo – tra gli altri – di ritrasferire il 50% della proprietà alla convivente in caso di cessazione del rapporto.

È come se il convivente si sdoppiasse: non è più libero di disporre del bene come crede, ma deve attenersi al programma.

Nemmeno la figlia è proprietaria diretta: ciò che conta non è il titolo, ma la funzione.

6. Un programma ricco

Il programma, naturalmente, non si esaurisce in una clausola di ritrasferimento. Esso disciplina il pagamento del mutuo, l'uso dell'immobile, il trattamento dei risparmi fiscali a fronte delle deduzioni fiscali godute dal ragazzo, le spese inerenti l'immobile, l'ipotesi di cessazione della convivenza, l'ipotesi di decesso di un convivente, la presenza di un guardiano e i suoi poteri... Un programma che cerca di non lasciare niente al caso.

Il bene viene “inserito” in una struttura che lo sottrae alla logica proprietaria individuale e lo rende **governabile nel tempo**, anche e soprattutto in presenza di eventi negativi.

Qui il CAF mostra una delle sue qualità più rilevanti: non cristallizza la situazione, ma la rende gestibile nella sua complessità.

7. La crisi della coppia e il contenzioso evitabile

Nel corso del 2024 la coppia si scioglie. Ognuno prende la propria strada. Ad insaputa del sottoscritto, colui che aveva progettato il CAF, la questione viene presa in mano dall'avvocato del padre, che avvia un contenzioso, come se si trattasse di un “normale” contratto.

Il ragazzo nel frattempo, a complicare la situazione, continua ad abitare nell'immobile, continua a pagare solo la sua parte del mutuo, mentre l'ex compagna contribuisce regolarmente alle sue rate. Magari se anche lui avesse lasciato libero l'appartamento, chissà, con una locazione intanto ci si pagavano le rate del mutuo.

Il paradosso è evidente: **il CAF era stato costruito proprio per evitare questi scenari**, ma non viene utilizzato nella sua logica interna. Era sufficiente che il Garante sostituisse nelle sue funzioni l'affidatario o provvedesse lui stesso ad attuare il programma; un programma che appunto già prevedeva in prima battuta, per cominciare, l'attribuzione del **50% alla legittima proprietaria**.

8. Il CAF: uno strumento poco conosciuto, ma non dalla Magistratura

La vicenda è già nelle mani dei rispettivi legali e le parti devono cominciare ad anticipare spese.

Il mio intervento, solo successivamente richiesto dal padre della ragazza, fa semplicemente notare all'interno del contratto stipulato dalle parti la presenza del negozio di autorizzazione, il meccanismo giuridico che mette appunto nelle mani, in questo caso del Garante, il potere di portare avanti il programma in situazione di cessazione della convivenza.

Non bastasse, giusto a dimostrazione che ai legali il CAF non è per niente conosciuto, mentre lo è da tempo alla Magistratura, consegno ad entrambi una sentenza recentissima sulla stessa

tematica, oramai molto comune, giustappunto regolata da un CAF (Corte Appello Bologna 17 gennaio 2025); sentenza che evidentemente si fonda sul pieno riconoscimento dell'istituto.

Il contenzioso si arresta.

9. Il CAF solo per difendersi?

Questo caso consente una riflessione e ci impone delle domande che vedremo di soddisfare con i due che seguono: uno ancora relativo alla convivenza e l'altro relativo al “mondo” altrettanto vasto del matrimonio.

Perché? Il CAF serve solo a ripararsi da eventi negativi?

Solo a gestire la fine di una relazione ed evitare rischi?

O può essere utilizzato **anche per riconoscere valore a una convivenza**, per riconoscere e garantire un futuro dignitoso a chi ha condiviso affetti, lavoro, figli, sacrifici, senza che il diritto offra una dignitosa tutela automatica?

A questo punto serve fare un passaggio ulteriore per essere certi che al lettore non manchi una conoscenza di base: serve qualche approfondimento sulla cd. Legge Cirinnà.

10. La legge “Cirinnà”? Quali tutele offre davvero?

Inevitabile porsi la domanda: la legge sulle convivenze di fatto (l. 76/2016, cd. legge Cirinnà) offre una reale protezione patrimoniale al convivente? La risposta, se si guarda alla pratica, è insoddisfacente.

La legge Cirinnà riconosce l'esistenza sociale della convivenza, ma **non costruisce uno statuto patrimoniale del convivente**.

Essa attribuisce solo diritti marginali e limitati:

- Diritti di visita e assistenza in ambito sanitario;
- Subentro nel contratto di locazione;
- Un diritto temporaneo di abitazione nella casa comune, in casi limitati; e anche se esiste la possibilità di stipulare contratti di convivenza ma:
- Il contratto di convivenza che spazi davvero riesce a disciplinare?

Ciò che la legge **non riconosce, se considerata da un angolo visuale totalmente diverso da quello fatto proprio dal Legislatore**, è ben più rilevante:

- Il convivente **non è erede**;
- Non ha diritti sulla casa;
- Non gode di alcuna presunzione di contribuzione patrimoniale;
- Non è tutelato nella continuità della vita fino ad allora costruita insieme, nemmeno se trascorsa tutta intera assieme.

Da questo angolo visuale, giusto o sbagliato, condiviso o meno che sia, il problema resta senza soluzione.

Ma allora per la coppia che vuole salvaguardare il convivente e offrire garanzie e diritti che la legge non riconosce?

Il CAF riempie alla grande questo vuoto.

Verso il caso successivo...

Se il CAF, come avremo modo di toccare con mano, si rivela efficace nel mondo delle convivenze, ci si può chiedere se non lo sia anche nel contesto più complesso del matrimonio, a fronte di sempre più frequenti separazioni, divorzi, famiglie ricostituite, allargate, figli di primo e figli di secondo letto... Sul vasto mondo del matrimonio, in fin dei conti, questo testo ha finora soltanto sfiorato l'ampia casistica e al momento si è solo rivolto a soddisfare l'interesse abitativo del figlio di genitori in procinto di separarsi (vedi caso precedente).

Ma il CAF è in grado di dimostrare di non essere uno strumento emergenziale, bensì una categoria giuridica pensata per governare con successo relazioni e patrimoni in tanti contesti nei quali il diritto tradizionale mostra i suoi limiti.

Ecco allora un ulteriore contributo.

Due soluzioni, due casi emblematici, una nell'ambito delle convivenze e una in quello del matrimonio, proposte per dimostrare che anche su questo territorio il CAF garantisce risultati.

Con una doverosa precisazione.

Le due soluzioni che propongo utilizzano esclusivamente il CAF, ben potendo trovare sbocchi interessanti e di grande soddisfazione se combinate con altri negozi giuridici, pur di tipo tradizionale.

Ma il loro sviluppo comporterebbe una preparazione giuridica diversa, in contrasto con lo scopo dichiarato di questo testo, che si prefigge di mantenere il più possibile un carattere

divulgativo, accessibile e compatibile con l'obiettivo di conquistare l'interesse del maggior numero di lettori.

Tutti i lettori, anche i non giuristi.

Quarto caso - La convivenza come progetto di vita (oltre la difesa, verso una possibile costruzione giuridica)

Nel caso precedente abbiamo visto come il Contratto di Affidamento Fiduciario può intervenire quando una convivenza espone uno dei partner - o la sua famiglia - a rischi patrimoniali soprattutto in occasione della crisi del rapporto.

Ma fermarsi a questa funzione sarebbe riduttivo.

La domanda che emerge con forza è un'altra: **il CAF serve solo a proteggersi quando qualcosa va storto, o può essere utilizzato anche per dare struttura e dignità giuridica a una convivenza che funziona e va salvaguardata?**

Il caso che segue nasce proprio da questa prospettiva.

1. Il caso: Una convivenza stabile, una famiglia consolidata nel tempo.

I protagonisti di questo caso convivono da molti anni.

La loro non è una relazione recente né precaria, ma una **comunanza di vita consolidata**, fatta di affetti, scelte condivise e progettualità di lungo periodo.

Uno dei due ha figli nati da una precedente relazione.

L'altro no.

Questo dato, apparentemente secondario, è in realtà centrale: introduce una **asimmetria affettiva e patrimoniale** che il diritto fatica a governare, soprattutto in assenza di matrimonio.

La coppia coltiva un **progetto** chiaro:

- Acquistare una casa in cui vivere insieme;
- Garantire che chi sopravviverà all'altro possa continuare ad abitarvi;
- Fare in modo che, alla fine, quel bene rappresenti anche **una garanzia futura per i figli**.

Qui la convivenza non è una fase di passaggio.

È una **forma di vita stabile**, che però il diritto continua a trattare come provvisoria.

2. Quando la legge riconosce, ma non protegge

La normativa sulle convivenze di fatto riconosce l'esistenza sociale del rapporto, ma **non costruisce un vero statuto patrimoniale**.

In una situazione come questa:

- Chi investe risorse rischia di restare privo di tutela;
- Chi ha figli deve scegliere tra la protezione del partner e la salvaguardia degli interessi successori;
- Entrambi sono esposti al fatto che un **evento della vita** (malattia, incapacità, cessazione della relazione, indebitamento) renda ingestibile ciò che oggi appare equilibrato.

Donazione e testamento tornano a mostrarsi per ciò che sono:

- Strumenti puntuali;
- Incapaci di proiettarsi e governare il tempo;
- Inadatti a sostenere un **progetto complesso e duraturo**.

Qui il CAF non entra per rimediare a un errore.

Entra per **costruire qualcosa che la legge non offre**.

3. Il CAF come riconoscimento giuridico della convivenza

Il Contratto di Affidamento Fiduciario viene utilizzato in modo radicalmente diverso rispetto al caso precedente.

Non come strumento di difesa. Ma come **struttura portante del progetto di vita**.

I conviventi decidono di costituire un **Fondo Affidato**, nel quale confluisce l'immobile acquistato con risorse sostanzialmente paritetiche.

L'immobile:

- Diventa la loro dimora comune;
- Resta a disposizione del superstite finché in vita;
- Viene destinato, solo alla fine, ai figli.

Ma con una previsione decisiva: se la convivenza dovesse cessare prima, **il bene verrebbe alienato e il ricavato ripartito in parti uguali**.

Nessuna ambiguità.

Nessun affidamento alla buona fede futura.

Il CAF non tutela una persona contro l'altra: tutela il **programma**.

4. Il vero valore aggiunto: governare la vita reale

Questo caso mostra con particolare chiarezza ciò che davvero distingue il CAF. Il programma non si limita a “prevedere il peggio”, ma **assorbe la complessità della vita**:

- Uso dell’immobile come abitazione;
- Possibilità di impiego del bene per garantire il mantenimento e le cure di uno dei conviventi;
- Gestione dell’incapacità;
- Fine della convivenza;
- Attribuzione finale;
- ...

Tutto è puntualmente previsto non per sfiducia, ma per realismo.

Il CAF non irrigidisce la situazione. La rende **governabile nel tempo**.

5. Il ruolo del Garante e dell’autonomia privata organizzata

Elemento centrale di questo assetto è la presenza di un **Garante del Contratto**, scelto come “soggetto autorizzato” in virtù del negozio di autorizzazione previsto al suo interno.

Il Garante:

- Vigila sull’attuazione del programma; ma in quanto soggetto autorizzato:
- Può sostituire l’Affidatario in caso di inerzia o conflitto;
- Può portare avanti il progetto anche quando le parti in campo non sono più in grado di farlo.

Grazie al Negozio di Autorizzazione, il programma può essere attuato **senza ricorrere al giudice**, preservando la continuità e la funzione del contratto. Qui il CAF dimostra di essere non solo legittimo, ma **operativamente superiore**. In particolare al trust.

6. Dal CAF “difensivo” al CAF “costruttivo”

Rispetto al caso precedente, il cambio di prospettiva è netto. Lì il CAF serviva a evitare un’ingiustizia.

Qui serve a **riconoscere valore**.

Valore:

- A una convivenza lunga e consolidata;
- A un progetto comune;
- A un equilibrio tra affetti, bisogni e diritti dei figli.

Il CAF diventa così ciò che la legge non ha considerato: **uno statuto patrimoniale volontario della convivenza**.

Il CAF, quindi, non serve solo quando “qualcosa si rompe”.

Serve anche quando qualcosa merita di essere strutturato, protetto e portato nel tempo.

Ed è proprio nelle convivenze - concepite troppo spesso soltanto come libere - che questa funzione emerge con maggiore evidenza.

Verso il caso successivo...

Abbiamo visto:

- Il CAF come strumento di difesa;
- Il CAF come strumento di costruzione positiva mediante un'ulteriore applicazione nel mondo delle convivenze.

Affrontiamo ora il suo contributo nell'ambito del matrimonio.

Quinto caso - Il matrimonio: quando le tutele esistono, ma non sono sufficienti

Nel caso delle convivenze abbiamo visto come il CAF possa colmare un vuoto evidente: un vuoto lasciato da una normativa che riconosce il rapporto, ma non costruisce una vera protezione patrimoniale. A questo punto, la domanda sorge quasi spontanea: **se il CAF è utile dove la legge non tutela, ha ancora senso nel matrimonio, dove la legge offre una tutela?**

Il caso che segue dimostra che proprio nel **matrimonio**, e soprattutto nelle **famiglie con figli**, il CAF può assumere una funzione decisiva, non sostitutiva ma **integrativa e superiore** rispetto agli strumenti tradizionali.

1. Il caso: Una famiglia “ordinaria”, un problema tutt’altro che ordinario

Una coppia sposata, in regime di separazione dei beni, ha due figli ancora minorenni. Nulla di eccezionale: una famiglia come tante. Il marito dispone di risorse patrimoniali proprie e desidera una cosa molto chiara:

- Garantire alla famiglia una stabilità abitativa;
- Assicurare che, qualunque cosa accada al rapporto coniugale, i figli **non subiscano traumi patrimoniali**;

-
- Evitare che eventi critici - separazione, difficoltà economiche, incapacità - trasformino la casa familiare in terreno di conflitto.

La moglie condivide pienamente questo obiettivo.

Il problema non è la mancanza di tutele: nel matrimonio le **tutele esistono**, ma sono frammentarie, reattive, spesso legate al contenzioso.

Il diritto di famiglia interviene **quando il conflitto è già esploso**. Qui, invece, l'obiettivo è opposto: **fare in modo che il conflitto non nasca affatto**.

2. Perché donazione, comunione e testamento non bastano

La prima ipotesi è quella più ovvia: intestare la casa a uno dei coniugi, confidando nelle regole del diritto di famiglia. Ma questa soluzione lascia aperti molti interrogativi:

- Cosa accade in caso di separazione?
- Chi decide sull'uso dell'immobile?
- Cosa succede se il coniuge proprietario viene meno?
- Come si garantisce che la casa resti effettivamente destinata ai figli?
- ...

Il testamento può intervenire solo alla fine.

La comunione legale opera in modo automatico, ma **cieco rispetto al programma**.

Gli strumenti esistenti distribuiscono diritti, ma **non governano un progetto**.

Qui il problema non è "a chi appartiene la casa".

Il problema è **a cosa deve servire, oggi e domani.**

3. Il CAF come struttura del progetto familiare

La scelta del Contratto di Affidamento Fiduciario nasce da questa consapevolezza. Il marito trasferisce le risorse necessarie all'acquisto di un immobile, che viene intestato alla moglie non come semplice proprietaria, ma come **Affidataria Fiduciaria**, titolare di un ufficio funzionale.

Nasce così un Fondo Affidato, il cui oggetto principale è la casa familiare.

Il programma è chiaro:

- La casa è destinata a dimora della famiglia;
- In caso di separazione, resta prioritariamente destinata ai figli;
- Se la casa non è più necessaria o utile, può essere alienata e il ricavato utilizzato per garantire loro il mantenimento, l'istruzione, l'avviamento alla vita adulta;
- Solo alla fine il patrimonio viene definitivamente attribuito ai figli;
- ...

Il CAF non elimina le tutele del diritto di famiglia. Le **ordina**, le **coordina**, le **rafforza**.

4. Il tempo come variabile decisiva

Questo caso mostra con particolare evidenza un limite strutturale degli strumenti tradizionali.

Il CAF trae le sue potenzialità dal fatto che è **il programma che deve essere attuato**. E prevede delle fasi:

- La fase di vita familiare unitaria;
- L'eventuale crisi del rapporto coniugale;
- La crescita dei figli;
- L'eventuale sopravvenuta difficoltà economica di uno dei genitori;
- La fase finale di attribuzione.

Ogni fase è governata da regole chiare, scritte, accettate. Non c'è spazio per improvvisazione, né per interpretazioni.

5. Il ruolo del Garante: prevenire, non giudicare

Come nel caso delle convivenze, anche qui emerge una figura centrale: il **Garante del Contratto**.

Il Garante:

- Vigila sull'attuazione del programma. Ma ancora una volta:
- Può intervenire se l'Affidatario non adempie;
- Può sostituirlo, se necessario;
- Può attuare direttamente il programma senza attendere una decisione giudiziale.

Il Negozio di Autorizzazione consente di **far vivere il programma anche quando il rapporto tra le parti è compromesso**.

Il giudice non viene escluso per principio, ma **non è più il primo interlocutore**: fondamentale!

6. Un CAF che non sostituisce il matrimonio, ma lo supera

Questo è il punto più delicato - e più interessante - del caso. Il CAF non è un'alternativa al matrimonio. Non nega le regole del diritto di famiglia. Ma interviene dove quelle regole:

- Sono troppo generiche;
- Arrivano troppo tardi;
- Non riescono a tenere insieme affetti, beni e tempo.

Il CAF consente di fare ciò che il diritto di famiglia, da solo, non riesce a fare: **trasformare una casa in un progetto, e un progetto in una struttura giuridica stabile.**

Continuità con i casi precedenti...

Se nel mondo delle convivenze il CAF colmava un vuoto, nel matrimonio il CAF, non v'è dubbio, offre ben maggiori potenzialità.

Dopo aver visto:

- Il CAF come difesa;
- Il CAF come costruzione positiva;
- Il CAF come riconoscimento della convivenza;
- Qui prendiamo atto di un CAF come strumento di governo avanzato della famiglia.

**PARTE TERZA: IL CAF
NELL'IMPRESA, NELLA FRAGILITÀ E
NEI CONTESTI COMPLESSI**

Sesto caso - Il CAF a servizio dell'impresa e dell'imprenditore: il passaggio generazionale

1. Il passaggio generazionale: il vero nodo irrisolto dell'impresa familiare

Se esiste un ambito nel quale il diritto tradizionale manifesta con particolare evidenza i propri limiti, questo è il passaggio generazionale dell'impresa. Nonostante decenni di riforme, agevolazioni fiscali, interventi giurisprudenziali e riflessioni dottrinali, il momento del trasferimento dell'impresa - o anche solo del suo controllo - continua a rappresentare una fase ad elevato rischio. Un rischio che non è soltanto patrimoniale, ma anche umano, relazionale e identitario.

L'impresa non è un bene come gli altri. È lavoro, storia personale, reputazione, sacrificio. È spesso il luogo in cui si sono sedimentati conflitti familiari mai davvero risolti. Una storia per tutte che sovente ci si trova davanti; basti pensare, situazione tutt'altro che infrequente: il precedente passaggio generazionale dal padre all'attuale imprenditore e ai ben consueti contrasti con il vecchio socio, l'immane zio.

L'imprenditore lo sa, anche quando finge di non saperlo. Per questo rinvia, procrastina, rimanda.

Talvolta perché non dispone di strumenti adeguati, o non li percepisce come tali; più spesso perché il problema non è soltanto tecnico, ma profondamente emotivo.

L'esperienza professionale insegna che raramente all'imprenditore anziano si può parlare apertamente di "passaggio generazionale".

Già l'espressione, abusata negli anni, provoca una reazione di chiusura: spesso è persino preferibile evitarla.

La strada che assai sovente consente al professionista di entrare davvero nella sua casa, "in cucina", è un'altra: affrontare e risolvere prima una delle molte problematiche che riguardano l'uomo, le relazioni, la famiglia.

Problematiche che, all'apparenza, sembrano non avere alcun collegamento con il passaggio generazionale, ma che in realtà possono costituirne il presupposto.

Quando la "questione umana personale, familiare" trova una soluzione soddisfacente, tutto diventa più semplice anche sul piano imprenditoriale.

Questioni e problematiche, ahimè, che di solito non mancano mai.

E non di rado è proprio lo strumento giuridico utilizzato per quella soluzione - un CAF, un trust - che conduce inevitabilmente a prendere in considerazione anche il tema del passaggio generazionale, che dunque, da tema complementare, procrastinabile, diventa spesso finalmente necessario, ma accessibile agli occhi dell'imprenditore.

2. La falsa alternativa: o il controllo o la successione

Nella pratica professionale emergono con frequenza alcune contrapposizioni che sembrano inevitabili:

- Trasferire oggi, ma perdere il controllo;
- Mantenere il controllo, ma lasciare il problema irrisolto;
- Dividere in parti uguali per “non fare torti”, salvo poi compromettere l’unità dell’impresa;
- Favorire chi lavora in azienda, generando conflitti insanabili con gli altri figli.

Il diritto successorio tradizionale, come già visto, impone una lettura rigida: titolarità, quote, legittima, collazione, riduzione. Tutto viene ricondotto alla proprietà. Ed è proprio questa riduzione proprietaria che rende il passaggio generazionale strutturalmente fragile.

3. Il caso: l'imprenditore che non vuole smettere di essere tale

Il caso nasce dall’incontro con un imprenditore di seconda generazione.

Ha costruito e consolidato un’azienda manifatturiera di non rilevanti dimensioni, come tante del nostro tessuto industriale. Ha due figli.

Il primo lavora in azienda da anni, conosce i processi, fa parte del Consiglio di Amministrazione ed è riconosciuto come riferimento dai dipendenti, clienti, fornitori...

Il secondo ha compiuto scelte di vita e professionali diverse.

L'imprenditore è lucido: non vuole penalizzare nessuno, ma è perfettamente consapevole che una divisione aritmetica dell'azienda sarebbe distruttiva.

Allo stesso tempo non è disposto a “uscire di scena”, nemmeno dal punto di vista umano. Non ora. Forse mai del tutto.

4. Il patto di famiglia: uno strumento utile, ma non risolutivo

Il primo strumento che viene normalmente evocato - spesso su suggerimento del commercialista - è il **patto di famiglia**.

Si tratta indubbiamente di uno strumento importante, ma frequentemente sovrastimato.

Il patto di famiglia consente di trasferire l'azienda o le partecipazioni a uno o più discendenti, liquidando gli altri. Nella realtà, in pochi casi ciò è possibile ed efficace.

Il patto di famiglia cristallizza una fotografia:

- Esiste un prima e un dopo;
- Il trasferimento è definitivo;
- L'imprenditore perde il controllo, senza che il legislatore abbia previsto strumenti per modularlo (artt. 768-bis ss. c.c.).

Soprattutto, il patto di famiglia non governa ciò che accade dopo.

Ancora una volta, non governa il tempo.

Ed è proprio il tempo il vero fattore critico del passaggio generazionale.

5. La proposta del CAF: separare la funzione dalla titolarità

È in questo contesto che viene proposto il Contratto di Affidamento Fiduciario.

La logica è radicalmente diversa.

L'imprenditore non "cede" semplicemente l'azienda.

I figli non "ricevono" una mera proprietà.

L'azienda viene inserita in un **programma**. Un programma che distingue in modo chiaro:

- Chi esercita il potere;
- Chi beneficia dei risultati;
- Chi controlla il rispetto delle regole;
- Chi interviene in caso di deviazioni;
- ...

La titolarità diventa funzionale.

Non è più fine a se stessa.

6. La struttura del programma fiduciario

Nel caso concreto:

- L'imprenditore affida le partecipazioni societarie a un affidatario fiduciario;
- Il figlio operativo assume temporaneamente e progressivamente ruoli gestionali secondo tempi e condizioni predeterminate;
- Il figlio non operativo viene tutelato sul piano patrimoniale attraverso diritti economici e strumenti compensativi;

-
- Un guardiano vigila sull'attuazione del programma.

Il tutto senza che l'imprenditore perda immediatamente il **controllo**, elemento che spesso rappresenta l'ostacolo principale perché possa essere accettato il patto di famiglia.

Il CAF consente infatti di prevedere:

- Fasi;
- Soglie;
- Condizioni sospensive e risolutive;
- Poteri di intervento correttivo.

7. Governare l'imprevisto

Il valore del CAF emerge con particolare chiarezza nei casi patologici:

- Incapacità del successore designato;
- Conflitti tra fratelli;
- Crisi aziendali;
- Eventi personali imprevisi (malattia, morte, separazioni, indebitamento...).

Eventi che il diritto tradizionale subisce.

Il CAF, invece, li governa al suo interno.

Non elimina il rischio. Ma lo rende gestibile.

8. CAF e patto di famiglia: strumenti complementari di grande efficienza

È a questo punto che occorre compiere un passo ulteriore.

Il patto di famiglia, se utilizzato isolatamente, rimane uno strumento statico. Il suo limite non è ciò che fa, ma ciò che non può fare: governare il tempo, le fasi, le deviazioni.

Inserito all'interno di un Contratto di Affidamento Fiduciario, il patto di famiglia cambia natura. Diventa parte di un programma.

Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni avviene secondo tempi e condizioni stabilite nel programma fiduciario.

Le attribuzioni ai discendenti non operativi vengono coordinate, compensate e riequilibrate nel tempo.

Il rispetto delle regole non è affidato alla buona volontà delle parti, ma presidiato dal guardiano.

L'imprenditore non perde improvvisamente il controllo, ma lo rilascia progressivamente secondo una logica funzionale oltre che umana.

Il patto di famiglia, inserito in un CAF, diventa così uno strumento efficiente perché non opera più in isolamento. Non fotografa una situazione. Finalmente la governa.

Ancora una volta, non è il singolo istituto a fare la differenza. È l'architettura complessiva, in definitiva: il programma.

9. Il vero lascito dell'imprenditore

Questo caso consente una riflessione più ampia.

L'imprenditore non trasmette soltanto beni. Trasmette un **ordine**.

Il CAF consente di lasciare non solo un patrimonio, ma una struttura. Un modo di funzionare.

10. Oltre l'emergenza: il CAF come diritto dell'impresa che cambia

Il CAF dimostra, anche in questo caso, di non essere uno strumento emergenziale.

Non serve solo quando il conflitto è già esploso. Serve prima. Serve quando l'imprenditore è lucido. Quando vuole governare il futuro senza subirlo.

Ed è forse proprio qui che il CAF, va ribadito, mostra la sua vocazione più autentica: non come rimedio, ma come categoria giuridica capace di accompagnare il cambiamento.

Settimo caso - Il CAF, la disabilità e la fragilità (oltre il “Dopo di Noi”)

1. Perché questo caso merita un’attenzione speciale

Questo caso occupa una posizione particolare all’interno del percorso fin qui sviluppato.

Non si tratta soltanto di un ulteriore esempio applicativo del Contratto di Affidamento Fiduciario, ma di un caso che ne mette in luce, forse più di ogni altro, la portata sistemica.

È il caso che consente di comprendere come il CAF non sia uno strumento riservato alla soluzione di un vasto ventaglio di situazioni le più svariate, ma una categoria giuridica capace di incidere profondamente anche su ambiti di rilevanza sociale primaria.

È per questa ragione che ho ritenuto doveroso portare questo tema, mediante la presentazione del caso in oggetto, in una sede istituzionale quale il Senato della Repubblica Italiana, non limitandomi a illustrare una tecnica contrattuale, ma soprattutto ponendo l’attenzione sulle implicazioni che l’adozione consapevole del CAF può avere per i nostri figli, le famiglie, l’azienda e per l’intera collettività.

2. La Legge 112/2016 e le promesse mancate

La Legge 112 del 2016, nota come legge sul “**Dopo di Noi**”, nasce con un intento nobile e chiaro: garantire alle persone con disabilità grave una protezione adeguata sia nel durante che dopo la scomparsa dei genitori o dei familiari di riferimento.

Per perseguire tali obiettivi, il legislatore ha individuato tre strumenti giuridici: il **trust**, il **vincolo di destinazione** e il Contratto di Affidamento Fiduciario.

A distanza di anni, tuttavia, i risultati concreti appaiono deludenti. Le applicazioni effettive della legge si attestano su percentuali estremamente basse rispetto alle aspettative iniziali.

Il vincolo di destinazione ha avuto un ruolo marginale. Il trust è diventato, di fatto, lo strumento di riferimento.

Eppure, proprio l’esperienza sul campo mostra come il trust, pur ampiamente utilizzato, non sia sempre in grado di rispondere in modo efficace alle tante esigenze delle famiglie.

3. Il trust e la distanza dalle famiglie

Chi opera quotidianamente accanto alle famiglie coinvolte in percorsi di tutela sa bene quanto sia difficile spiegare un trust ai genitori che, nelle tante assemblee frequentate, ti trovi dinnanzi. Non si tratta soltanto di una complessità tecnica.

Il trust è un istituto di derivazione straniera, che richiama categorie, terminologie e logiche spesso percepite come lontane.

Molte famiglie non faticano tanto a comprendere la struttura giuridica in astratto, quanto a intuire quale sarà l'impatto concreto di quello strumento sulla vita del figlio.

Il CAF, pur essendo uno strumento complesso, per cominciare si colloca invece all'interno del linguaggio e della tradizione del diritto italiano. Tuttavia, proprio nell'ambito della legge sul "Dopo di Noi", il CAF è stato utilizzato in modo residuale e, non di rado, improprio. Non bastasse, molti dei cosiddetti CAF realizzati in questi anni non erano altro che trust mal costruiti, ai quali era stato attribuito il solo nome di CAF, senza contenere al loro interno la propria autentica struttura.

4. Il CAF autentico: uno strumento che va compreso

È necessario affermarlo con chiarezza: il CAF è uno strumento complesso, anche per il giurista. E il lettore se ne è reso ben conto da quanto fin qui esposto, nonostante lo sforzo continuo di rendere il contenuto il più accessibile possibile.

La sua struttura, pur fondata su categorie del diritto italiano, utilizza meccanismi poco frequentati nella prassi.

Proprio per questo la progettazione e costruzione di un CAF non può essere "improvvisata", soprattutto da parte del professionista, mi si consenta di dirlo.

Va studiato, compreso e applicato nella sua forma autentica, quella elaborata dal prof. Lupoi e consolidata nel tempo attraverso il serrato confronto dottrinale, sviluppatosi ai massimi livelli, e con il contributo da parte della giurisprudenza.

Solo il CAF così inteso è in grado di esprimere appieno le sue potenzialità, ancor più quando **il programma fiduciario ha al centro una persona e non soltanto beni, cose costituenti un patrimonio.**

5. Il caso di Bruno e il tema della fragilità

Mario e Maria, anni fa, adottarono un bambino, Bruno.

Oggi Bruno è un ragazzo che potremmo definire “immaturo”.

Un termine al momento volutamente ampio, che non coincide necessariamente con una disabilità certificata ai sensi della Legge 104 del 1992, ma che descrive una condizione di fragilità reale e permanente.

Bruno necessita di attenzioni, di accompagnamento, di decisioni calibrate.

Come Bruno, esiste una platea vastissima di soggetti fragili: giovani, adulti, anziani, figli immaturi, figli che non potrebbero raggiungere mai una piena autonomia.

È questo il mondo a cui pensano i genitori quando si pongono la domanda che attraversa le famiglie: “Come farà mio figlio quando noi non ci saremo più?”

Il CAF, in questo contesto, mostra una capacità di intervento che va ben oltre l’ambito della disabilità in senso stretto, estendendosi a tutta l’area della fragilità, dell’immaturità.

6. Perché, in questi casi, il trust non basta

È nel momento in cui si entra nel vivo della progettazione che emerge con evidenza un limite strutturale del trust, lo strumento appunto con cui avevo iniziato a lavorare.

Nel caso di Bruno, non si tratta semplicemente di amministrare risorse economiche o di garantire un sostegno patrimoniale. Si tratta di governare la complessità di **una vita** che richiede decisioni continue, tempestive, mai standardizzabili.

Il trust concentra inevitabilmente il potere decisionale nella figura del trustee.

Anche quando il trustee è persona competente e scrupolosa, resta un soggetto che deve decidere su tutto, eventualmente delegando singole funzioni. Ma la delega non crea potere originario. Resta subordinata, revocabile, dipendente da chi l'ha conferita.

Per i genitori di Bruno questo non è sufficiente: un potere che intendono esercitare loro in prima persona e non delegabile ad altri.

7. Quando la competenza deve diventare potere

I genitori desiderano che le decisioni che riguardano la sfera psichiatrica e, più in generale, il benessere non esclusivamente materiale del figlio siano assunte da chi possiede quella specifica competenza: lo psichiatra che segue Bruno da anni.

Nel trust, questa esigenza non può essere soddisfatta in modo adeguato. Lo psichiatra non può assumere il ruolo di trustee, perché incompatibile con la quotidiana gestione del programma. Né è sufficiente una delega conferita dal trustee, che resta per sua natura subordinata. Nel CAF, invece, i genitori sono in grado loro stessi di attribuire direttamente allo psichiatra una sfera di poteri autonoma, definita nel contratto, non derivata da nessun altro soggetto. E, quel che più conta, l'affidatario accetta questa struttura, questo potere non attribuito a lui, al momento della sottoscrizione del contratto: in altri termini, accetta il negozio di autorizzazione inserito nel contratto da lui firmato.

Non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di un mutamento radicale del modello giuridico.

8. Decisioni che non possono attendere

La vita di una persona fragile non tollera ritardi. Le decisioni devono poter essere prese quando servono, non quando le procedure lo consentono. Nel CAF, lo psichiatra può decidere autonomamente se ricorrere a una visita specialistica, a un consulto all'estero, a un percorso terapeutico particolare. Può autorizzare spese che, lette da fuori, potrebbero apparire eccentriche, ma che per l'equilibrio della persona sono decisive.

Il CAF consente che queste decisioni vengano assunte senza mediazioni inutili, senza autorizzazioni preventive, senza rallentamenti incompatibili con la tutela della persona: in altre parole, la delega non può in alcun modo dipendere dalle decisioni del trustee.

9. Quando il programma diventa progetto di vita

Il caso di Bruno evolve ulteriormente quando si prospetta la realizzazione di una casa-famiglia, destinata ad accoglierlo insieme ad altri ragazzi “compatibili” con lui.

Compatibilità, in questo contesto, non è un concetto astratto. È una valutazione complessa, che incide profondamente sulla qualità della vita dei soggetti coinvolti. Un errore in questa fase può produrre non solo altri errori, ma sofferenze difficilmente rimediabili, anche tragedie in seno alle famiglie.

Nel CAF, la valutazione e la decisione spettano a chi è in grado di assumerle. E se la decisione comporta l’acquisto di un immobile, anche in quota parte, il **soggetto autorizzato, nel nostro caso lo psichiatra** con il potere/dovere a lui attribuito, è legittimato ad agire direttamente, perché il contratto lo prevede espressamente.

Il diritto, in questo modo, non ostacola il progetto di vita. Lo rende possibile.

10. Il potere di intervenire senza il giudice

Un ulteriore elemento, di fondamentale importanza, distingue in modo netto il CAF dal trust.

Nel CAF, il soggetto autorizzato può intervenire in modo immediato in caso di inerzia, inadempienza o inefficienza dell’affidatario. Significa che può surrogarlo mantenendolo in carica. Ma anche sostituirlo, brutalmente mandarlo a casa, senza ricorrere al giudice!

In un programma che riguarda una persona fragile, questa possibilità non è un vantaggio accessorio.

A volte diventa una necessità impellente.

Il CAF realizza così una forma di autonomia negoziale piena, che **tutela la persona prima ancora del patrimonio. Senza far ricorso al sistema giudiziario.**

Un rimedio già presente nel contratto che viene sottoscritto dai genitori di Bruno e dall'affidatario, il gestore, e che non darà mai luogo a ritardi a fronte dei tempi della giustizia, a spese legali...

Si tratta di un risultato di poco conto?

11. Perché tutto questo è possibile

Tutto questo è possibile, va ribadito, appunto perché l'affidatario, sottoscrivendo il contratto, accetta espressamente questa struttura di poteri.

Accetta di non essere il centro del sistema. Accetta che, **in ben determinate circostanze**, altri soggetti possano decidere, intervenire, sostituirlo, in quanto sono stati previsti a loro favore **ben determinati poteri.**

Il CAF non è un atto di fiducia cieca. È un programma di responsabilità distribuita.

Ed è proprio per questo che, **nell'ambito della disabilità e ancor più in quello assai ampio e crescente della fragilità**, il CAF non è semplicemente un'alternativa al trust. È uno strumento più maturo, più aderente alla vita, certamente più efficiente.

12. Il CAF come caso emblematico

Questo caso non è soltanto un esempio riuscito. È un caso emblematico. Un successo non solo per i genitori di Bruno, ma per molti altri.

Mostra come il CAF sia in grado di rispondere a bisogni reali, diffusi, strutturali.

Mostra come il diritto possa accompagnare la fragilità senza irrigidirla. Mostra come l'autonomia negoziale, se ben costruita, possa diventare appunto strumento di tutela della persona e non solo del patrimonio.

Il CAF, in questo ambito, non riguarda soltanto i figli e le famiglie coinvolte. Riguarda la società nel suo complesso.

Ed è per questo che merita attenzione, studio e, auspicabilmente, una disciplina normativa dedicata da parte del nostro legislatore.

È l'auspicio che mi aspetto realizzato dopo il mio intervento al Senato della Repubblica.

Ottavo caso - Contratto di Affidamento Fiduciario applicato al mantenimento e alla protezione della persona (rif. bibliografia)

1. Il caso: la situazione di partenza

CARLO è vedovo, non ha figli né ascendenti in vita.

Possiede un patrimonio discreto, frutto dei risparmi di una vita, e dispone di un reddito da pensione.

L'età che avanza lo induce a interrogarsi su come assicurarsi nel tempo cure materiali e morali adeguate, variabili secondo il mutare delle sue condizioni di salute e di autonomia.

Da anni è assistito da MARIA, badante di fiducia, che si occupa di lui percependo un compenso in misura sindacale e si rende disponibile a soddisfare le esigenze espresse da Carlo.

LUCA è un giovane commercialista, amico di lunga data di Carlo, che lo assiste nei rapporti economici e di gestione.

I tre si rivolgono a un legale che propone inizialmente una **donazione modale**.

Successivamente emerge l'ipotesi alternativa del **contratto di mantenimento**, suggerita da un altro avvocato sentito sul caso.

Proviamo a fare un'analisi, pur sintetica, sulle **soluzioni tradizionali** proposte.

2. Donazione modale e contratto di mantenimento: i limiti strutturali

L'assetto ipotizzato prevede che Carlo trasferisca a Maria la proprietà dell'appartamento, riservandosi il diritto di abitazione, con l'obbligo per Maria di prestare assistenza morale e materiale. Le criticità:

- Cosa accadrebbe a Carlo se Maria fosse inadempiente, anche senza colpa, ad esempio per una temporanea incapacità di assisterlo;
- Maria è impegnata in una complessa vicenda personale e ha prestato in passato **garanzie bancarie** a favore del coniuge artigiano in fase di separazione: il suo patrimonio potrebbe essere oggetto di aggressione da parte dei creditori di lui?
- È evidente che, in tale ipotesi, **l'abitazione di Carlo verrebbe esposta a gravi rischi**;
- Ci si interroga inoltre su cosa accadrebbe in caso di **morte prematura di Maria**, con riferimento alla sorte delle obbligazioni di assistenza.

È pur vero che:

- La donazione modale può essere risolta se l'onere è determinante;
- E pure il contratto di mantenimento è risolubile per inadempimento.

Ma ciò non avviene mai senza **tempi lunghi, spese legali e l'intervento del giudice**.

E nel frattempo: **Carlo chi lo assiste?**

Serve uno strumento **più efficiente, flessibile e realmente protettivo**.

3. Il Contratto di Affidamento Fiduciario

Viene quindi introdotto il **Contratto di Affidamento Fiduciario** (CAF) come alternativa strutturalmente più idonea.

Dal punto di vista strutturale:

- CARLO assume il ruolo di **AFFIDANTE** e, al tempo stesso, di **beneficiario delle prestazioni di cura e assistenza** (vitalizzando);
- LUCA viene nominato **AFFIDATARIO FIDUCIARIO**;
- L'AVVOCATO assume il ruolo di **GARANTE**;
- MARIA, la badante, partecipa al contratto come **beneficiaria patrimoniale finale** e come soggetto **obbligato a prestare una ben definita assistenza morale e materiale** (vitalizzante).

Nel fondo affidato vengono conferiti:

- L'appartamento in cui vive Carlo;
- Una certa **liquidità**.

Il termine del contratto è la **morte di Carlo**.

4. Beneficiari e gerarchia delle posizioni

Il termine “beneficiari” richiede una precisazione.

- Carlo è beneficiario in quanto **titolare delle prestazioni**, ben specificate in programma e determinate in funzione dei bisogni concreti e mutevoli della persona.

-
- Maria è beneficiaria **solo se e in quanto** avrà prestato l'assistenza nei modi e nei termini definiti dal programma.

È di tutta evidenza che, nel caso prospettato, il tema centrale è la **gestione dell'eventuale conflitto** tra le due categorie di beneficiari create all'interno del contratto.

5. Il programma: cuore del contratto

Il programma posto a carico dell'affidatario fiduciario, per quanto qui maggiormente rileva, consiste:

- Nel continuare a corrispondere a Maria il normale compenso sindacalmente pattuito;
- Nel **verificare puntualmente l'esecuzione delle ulteriori prestazioni di assistenza;**
- Nel provvedere, alla morte di Carlo, **al trasferimento della proprietà dell'immobile** in favore di Maria, quale beneficiaria finale.

6. Autotutela e gestione delle variabili

Non mancano le tutele, particolarmente apprezzabili e sostanziali, tipiche del CAF. Il **negozio di autorizzazione**, infatti, opera puntualmente in caso di:

- Inadempimento di Maria;
- Sopravvenuta incapacità;
- Premorienza.

In tal modo si esclude, come già visto, l'intervento del giudice.

7. Effetti patrimoniali e funzione di protezione

I beni, come accade sempre nel CAF:

- Non appartengono più all'affidante;
- Non sono ancora del beneficiario finale;
- Non sono aggredibili dai creditori personali di nessuno degli attori in campo;
- Non cadono in successione.

Il CAF realizza così:

- Segregazione funzionale;
- Tutela della persona.

Un contratto che realizza al suo interno la protezione.

La domanda è: questo approccio contribuisce concretamente a dare tranquillità a Carlo?

Nono caso - Contratto di Affidamento Fiduciario applicato ai depositi cauzionali nella locazione

1. La situazione di fatto

Il caso riguarda una fattispecie estremamente frequente nella pratica quotidiana: la **locazione di immobili** e la **gestione dei depositi cauzionali**.

Si immagini un **proprietario** - persona fisica o società - titolare di uno o più immobili concessi in locazione.

Alla stipula di ciascun contratto, il proprietario riceve dall'inquilino **una somma a titolo di deposito cauzionale**, destinata a garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Nel tempo, tali somme possono diventare numerose e rilevanti. Secondo la prassi ordinaria, esse vengono **incassate direttamente dal locatore**, entrando a far parte del suo patrimonio.

È proprio questo dato, apparentemente neutro, a far emergere una serie di criticità strutturali.

2. Le criticità della gestione tradizionale del deposito cauzionale

Alla cessazione del rapporto di locazione, il deposito dovrebbe essere restituito all'inquilino, salvo compensazione per eventuali danni o inadempimenti.

Nella realtà, però, accade frequentemente che:

- Il locatore **trattenga il deposito**, sollevando contestazioni (talvolta fondate, talvolta solo parziali, talvolta pretestuose);
- L'inquilino, che ha bisogno di riottenere la somma, si trovi in una posizione di **debolezza contrattuale**;
- Il deposito sia **indisponibile**, perché il locatore ha problemi finanziari, subisce pignoramenti oppure è deceduto;
- In caso di morte del locatore, l'inquilino debba **rincorrere gli eredi**, individuarli e agire nei loro confronti.

Il diritto civile tradizionale, pur offrendo rimedi giudiziali, **non garantisce una restituzione semplice, rapida e neutrale del deposito**.

Ancora una volta, la parte che detiene materialmente la somma si trova in una posizione di vantaggio strutturale.

3. L'introduzione del Contratto di Affidamento Fiduciario

Per superare queste criticità, viene ipotizzato l'utilizzo di un **Contratto di Affidamento Fiduciario** avente ad oggetto **somme di denaro**.

In questo schema:

- Il **proprietario** assume il ruolo di **AFFIDANTE**;
- Una **struttura terza e professionale** (ad esempio uno studio professionale o una società dedicata) assume il ruolo di **AFFIDATARIO FIDUCIARIO**;
- Gli **inquilini** sono i soggetti nel cui interesse finale il programma deve essere attuato, limitatamente alla corretta restituzione delle somme.

Il programma dell'affidamento è semplice e trasparente.

4. Il programma di affidamento

Il programma prevede che:

- Il deposito cauzionale versato dall'inquilino **non venga incassato dal locatore**, ma sia conferito direttamente all'affidatario fiduciario;
- L'affidatario:
 - Custodisca le somme;
 - Eventualmente le investa secondo criteri concordati e leciti;
 - Renda conto periodicamente della gestione;
- Al termine della locazione, l'affidatario restituisca il deposito:

-
- All'inquilino, detraendo quanto eventualmente dovuto;
 - Sulla base di un accordo tra locatore e inquilino oppure, in mancanza, di una determinazione neutrale (arbitrale o prevista dal programma).

5. La funzione riequilibratrice del CAF

L'effetto più rilevante di questa struttura è che:

- Il locatore **non ha mai la disponibilità materiale della somma;**
- Eventuali vicende personali del locatore (debiti, pignoramenti, morte) **non incidono sul diritto dell'inquilino;**
- Le somme sono **segregate**:
 - Non entrano nel patrimonio dell'affidatario;
 - Non sono aggredibili dai suoi creditori;
 - Non sono coinvolte in eventuali procedure concorsuali.

L'affidatario fiduciario opera come **terzo neutrale**, ponendo le parti su un piano di effettiva parità.

6. Contestazioni e cessazione del rapporto

In caso di contestazioni tra locatore e inquilino:

- L'affidatario trattiene le somme fino alla definizione;
- Opera secondo il programma;
- Evita che una parte possa **fare pressione sull'altra** sfruttando il possesso del denaro.

La cessazione del rapporto di locazione diventa così **ordinata, corretta e rispettosa degli interessi di entrambe le parti.**

7. Valenza sistematica del caso

Questo caso, nella sua apparente semplicità, mostra con estrema chiarezza:

- **Le lacune strutturali del diritto civile tradizionale** nella gestione delle somme detenute da una sola parte;
- La capacità del Contratto di Affidamento Fiduciario di:
 - Riequilibrare i rapporti;
 - Prevenire il contenzioso;
 - Garantire correttezza ed efficienza.

È un esempio emblematico di come il CAF possa essere utilizzato **non solo nei grandi patrimoni o nelle situazioni di fragilità personale**, ma anche nei rapporti più comuni e ripetuti della vita economica quotidiana.

Una riflessione: e se questa struttura diventasse anche una nuova opportunità di lavoro?

Bello il CAF!

Decimo caso - I nonni e i nipoti: quando donazione e testamento non bastano

Chi ha letto, nel mio primo testo sul CAF, le pagine dedicate al “**caso del signor Lino**” ricorderà bene il filo conduttore di quella vicenda: un nonno che desidera aiutare il suo unico nipote, ma che si rende conto, passo dopo passo, che **non sta scegliendo un atto**, bensì un **percorso**.

Nel caso di Lino, la domanda iniziale sembrava quasi banale: **quando e come** far pervenire delle risorse al nipotino Mattia, ancora troppo giovane per riceverle direttamente.

Ed è proprio seguendo quel percorso che emergeva, con una certa naturalezza, come gli strumenti tradizionali - donazione, testamento, polizza... - cominciassero a mostrare crepe non appena il progetto si faceva più articolato.

Il caso che ora affrontiamo parte da una consapevolezza analoga, ma si colloca **un passo più avanti** in tema di complessità.

Qui non siamo più di fronte a un solo nipote, ma a **un'intera linea familiare**.

Non a un intervento episodico, ma a un **programma complesso e articolato nel tempo**. Non a una semplice protezione, ma a una **regia patrimoniale destinata a durare anni**.

Ed è proprio per questo che donazione e testamento, giusto per ricordare alcuni strumenti che ci vengono messi a disposizione dal nostro ordinamento, anche in questa occasione **non arrivano nemmeno a essere i veri candidati.**

1. Una volontà semplice, un problema complesso: il caso

Una coppia di coniugi, nonni, desidera contribuire alla sicurezza economica dei propri cinque nipoti, nati rispettivamente dai loro tre figli, di cui due coniugati e una convivente.

Nulla di più normale, verrebbe da dire.

Ma basta ascoltare con attenzione per capire che il loro obiettivo non è “lasciare qualcosa”, bensì:

- Sostenere le spese di istruzione, anche universitaria;
- Intervenire quando serve, non automaticamente;
- Evitare che il patrimonio venga consegnato troppo presto;
- Arrivare solo alla fine, se e quando opportuno, a una vera attribuzione;
- Evitare o ridurre, per quanto possibile, eventuali interferenze scaturenti dal diritto successorio.

In altre parole: **non un trasferimento**, ma un **accompagnamento**.

È esattamente qui che la donazione fallisce.

Perché la donazione trasferisce. Sempre. Subito. Anche quando è modale.

E qui il “subito” è il problema, non la soluzione.

Il testamento, dal canto suo, arriva tardi e dice poco:

- Attribuisce, ma non governa;
- Distribuisce, ma non gestisce;
- Soprattutto, **non vive nel tempo.**

Situazioni già note e incontrate nel corso dell'analisi su casi precedenti.

Come già accadeva nel caso di Lino, più il progetto prende forma, più diventa evidente che **il vero oggetto non sono i beni, ma il programma.**

2. Il CAF come salto di qualità

Il Contratto di Affidamento Fiduciario consente ciò che gli altri strumenti non raggiungono appieno: **separare definitivamente i beni dalla loro attribuzione finale**, senza perdere controllo, coerenza e continuità.

Nel caso concreto, i beni confluiscono in un **Fondo Affidato**:

- Non appartengono più ai nonni;
- Non appartengono ancora ai nipoti;
- Non possono essere aggrediti da nessun attore in campo, dispersi o anticipati.

L'Affidatario Fiduciario non è un mero gestore, né un mandatario; infatti il suo comportamento, come già altrove evidenziato:

- Amministra con pieni poteri;
- Ma esclusivamente in funzione del programma;
- Senza poter trarre alcun vantaggio personale;
- Senza che i beneficiari possano vantare diritti immediati.

Qui il CAF mostra chiaramente di **fare un passo oltre** anche rispetto al caso di Lino: non solo protegge il beneficiario, ma **neutralizza alla radice il rischio che il progetto non riesca a stare in piedi**.

3. Il programma come causa viva del contratto

Il Programma dell’Affidamento, la causa stessa del contratto, è ciò che rende questo caso radicalmente diverso.

Non è un elenco di buone intenzioni, ma una solida struttura giuridica che qui disciplina:

- Erogazioni ordinarie per istruzione e formazione;
- Interventi straordinari valutati in base a ben precisi criteri;
- Anticipazioni patrimoniali entro limiti precisi;
- Attribuzione finale solo al termine del contratto.

È un programma che **vive**, si adatta, reagisce: in una parola, destinato a rendere possibili i desiderata dei nonni.

Se un nipote muore prima della conclusione, la sua posizione **non si perde**, ma si trasferisce secondo una logica coerente con il progetto familiare. Se l’Affidatario viene meno, l’ufficio, si sa, prosegue. Il CAF non manca mai delle regole sulla successione né dell’affidatario né del garante. Se sorgono conflitti o inerzie, operano i meccanismi di autorizzazione, senza mai ricorrere al giudice; risultato importantissimo che non ci si stanca di evidenziare.

Nel caso di Lino tutto questo era parziale. Qui viene **realizzato** nella sua complessità.

4. Perché questo caso “dà di più”

Questo caso dimostra qualcosa di ulteriore rispetto al testo precedente:

- Che il CAF non è solo uno strumento flessibile;
- Ma è uno **strumento strutturalmente superiore** quando la complessità e il tempo diventano variabili decisive;
- Che non si limita a sostituire donazione o testamento, **ma li supera quando essi non sono più sufficienti** e, alla fine, fornisce i risultati.

5. Conclusione

Questo non è un caso che diventa eccezionale per le difficoltà che riesce a superare: al normale lettore non giurista questo aspetto interessa poco.

Ciò che interessa, in definitiva, è sempre il risultato.

Si tratta di un caso importante anche a motivo del fatto che è sempre più frequentemente richiesto e, quando proposto dal professionista, quasi sempre accettato.

Diventa importante allora nella misura in cui i tanti nonni che lo vorranno sono ora a conoscenza che i loro desideri nei confronti dei nipoti si possono realizzare proprio come si aspettano che sia.

Lo strumento? Il Contratto di Affidamento Fiduciario!

Undicesimo caso - Accordo di composizione della crisi e CAF come strumento di liquidazione e continuità aziendale (rif. bibliografia)

Non poteva mancare anche questo caso all'interno di una disamina che si propone di abbracciarne una serie, tutti in grado di restituire al lettore l'idea che il CAF ne esce con successo.

Un caso che presenta indubbiamente una certa complessità, non tanto dal punto di vista della costruzione attinente allo specifico Contratto di Affidamento Fiduciario, quanto alla coerenza con il complesso normativo sul quale deve innestarsi.

È proprio per questo specifico contesto normativo che ho deciso di scegliere, tra gli altri, questo caso; un caso nel quale la progettazione e la costruzione vanno perfettamente calate in questa cornice normativa, che deve essere rispettata prima che valorizzata.

Si tratta di un lavoro che ho minuziosamente analizzato e selezionato tra quelli che più mi sono sembrati, ad un tempo, accessibili quanto a comprensione e, nel contempo, dotati di quella ricchezza di contenuti fortemente legati alla realtà vera.

Una scelta destinata, in questa circostanza, inevitabilmente a dare maggiore soddisfazione al professionista piuttosto che al "normale" lettore.

1. La situazione di partenza: patrimonio capiente, liquidità insufficiente

Un'impresa opera da anni in un settore caratterizzato da forte immobilizzazione del capitale.

Il patrimonio è significativo, composto in larga parte da immobili strumentali e terreni, oltre a partecipazioni e attrezzature funzionali all'attività.

Il valore complessivo dei beni supera ampiamente l'esposizione debitoria.

Tuttavia, la scarsa liquidabilità degli asset e una congiuntura sfavorevole hanno determinato una crisi di liquidità persistente, tale da rendere difficoltoso l'adempimento regolare delle obbligazioni.

Una situazione che, in questi ultimi anni, non di rado ci è capitato di incontrare anche tra i nostri clienti.

Alcuni creditori hanno già avviato azioni esecutive individuali; altri si preparano a farlo.

Il rischio concreto non è l'insufficienza patrimoniale, bensì la **paralisi dell'attività** e la **distruzione di valore** che deriverebbe da una liquidazione atomistica e disordinata dei beni.

In questo contesto, l'imprenditore sceglie di non percorrere una liquidazione integrale, ma di impostare una **soluzione di composizione della crisi a carattere selettivamente liquidatorio**, capace di:

- Soddisfare il ceto creditorio secondo criteri concorsuali;
- Preservare una parte del patrimonio necessaria alla prosecuzione dell'attività;

-
- Evitare l'aggressione indiscriminata dei beni strumentali.

2. La scelta della liquidazione parziale “di protezione”

La proposta si fonda su un principio chiave: **non tutti i beni devono essere destinati al soddisfacimento dei creditori.**

Viene individuato un perimetro di cespiti - prevalentemente immobili non essenziali e alcuni crediti - da destinare alla liquidazione, mantenendo fuori dal piano gli asset indispensabili alla continuità aziendale.

Questa impostazione consente di:

- Concentrare le pretese creditorie su **un fondo patrimoniale delimitato**;
- Neutralizzare le iniziative esecutive individuali;
- Massimizzare il valore di realizzo tramite una dismissione ordinata e non forzata.

La proposta di accordo, una volta omologata, diviene vincolante per tutti i creditori anteriori, creando uno spartiacque netto tra:

- Creditori concorsuali, soddisfatti esclusivamente mediante il piano;
- Creditori successivi, consapevoli di poter contare solo sui beni rimasti estranei all'accordo.

3. Il Contratto di Affidamento Fiduciario come architrave operativa

Per dare attuazione concreta al piano liquidatorio, l'accordo viene strutturato attorno a un **Contratto di Affidamento Fiduciario**, che costituisce il vero fulcro dell'operazione.

Non si tratta di un mero strumento accessorio, bensì del **meccanismo negoziale che traduce in operatività la disciplina concorsuale**.

3.1. Soggetti del contratto

Il contratto coinvolge:

- **L'Affidante**, ossia il debitore;
- **L'Affidatario**, professionista dotato dei requisiti richiesti per la gestione liquidatoria;
- **Il Garante**, individuato nell'organismo di composizione della crisi o nel professionista incaricato, con funzioni di controllo e vigilanza.

Il mandato è conferito nell'interesse dei creditori, sicché non si estingue per eventi che colpiscano le parti e conserva stabilità per tutta la durata dell'esecuzione.

3.2. Il Fondo Affidato

Elemento centrale del contratto è la costituzione del **Fondo Affidato**: un complesso di beni determinati, destinati esclusivamente all'attuazione del programma di liquidazione.

Pur restando formalmente di proprietà dell’Affidante, i beni del Fondo:

- Sono funzionalizzati a uno scopo specifico;
- Sono separati dal restante patrimonio;
- Non possono essere utilizzati né aggrediti al di fuori del Programma.

Il Fondo non è una creazione puramente contrattuale, ma trae la propria efficacia dal combinato disposto tra accordo omologato, contratto fiduciario e pubblicità legale.

3.3. Effetto segregativo e opponibilità

L’effetto segregativo discende **direttamente dalla disciplina della composizione della crisi**.

Con l’omologazione:

- I creditori anteriori non possono agire sui beni del Fondo se non secondo il piano;
- I creditori successivi non possono aggredire i beni destinati alla liquidazione;
- Ogni atto dispositivo in violazione dell’accordo è inefficace.

La trascrizione del decreto di omologazione e del contratto fiduciario rende il vincolo pienamente opponibile ai terzi, assicurando trasparenza e certezza nei traffici giuridici.

4. Il Programma di Affidamento Fiduciario

Il contratto incorpora un **Programma dettagliato**, che disciplina:

- Le modalità di vendita dei singoli cespiti;
- L'ordine di distribuzione delle somme;
- I tempi presumibili di realizzo;
- Le percentuali attese di soddisfacimento.

Il Programma può prevedere:

- Vendite progressive;
- Distribuzioni periodiche;
- Adattamenti operativi, purché coerenti con l'impianto approvato;
- ...

La liquidazione non è concepita come evento istantaneo, ma come **processo governato**, compatibile con la continuità aziendale.

5. Il ruolo del Garante e il controllo sull'esecuzione

Il Garante svolge una funzione essenziale di:

- Vigilanza sull'operato dell'Affidatario;
- Raccordo tra gestione privata e controllo pubblico;
- Supporto nelle eventuali modifiche del piano rese necessarie da circostanze sopravvenute.

Il suo intervento assicura che il contratto resti costantemente allineato alle finalità concorsuali, senza degenerare in una gestione discrezionale priva di controllo.

6. Valenza sistemica del modello

Il caso evidenzia come il Contratto di Affidamento Fiduciario:

- Non costituisca un espediente elusivo;
- Non sottragga beni alla garanzia patrimoniale;
- Ma realizzi una **canalizzazione ordinata della responsabilità patrimoniale**.

Il patrimonio non viene disperso, bensì **funzionalizzato**; i creditori non sono sacrificati, ma inseriti in un contesto di tutela collettiva; l'impresa non è paralizzata, ma accompagnata in un percorso di riequilibrio.

7. Considerazioni conclusive

Il modello qui esaminato mostra come, nelle crisi da sovraindebitamento caratterizzate da patrimonio capiente e liquidità insufficiente, il CAF possa rappresentare:

- Uno strumento di equilibrio tra tutela dei creditori e salvaguardia dell'attività;
- Una forma evoluta di liquidazione selettiva;
- Un esempio maturo di integrazione tra autonomia negoziale e concorsualità.

Il Contratto di Affidamento Fiduciario emerge così come struttura portante dell'operazione, capace di tradurre in pratica una concezione moderna della responsabilità patrimoniale.

Bibliografia

- Accinni Alessandro, *La responsabilità dell'affidatario fiduciario*, in atti del convegno di studi *Nuove frontiere dei conti dedicati: il Contratto di Affidamento Fiduciario* (2021).
- Alcaro Francesca, *Programma e attività nell'affidamento fiduciario e nel trust*, in *Trusts* (2021).
- Barba Vincenzo, *L'affidamento fiduciario testamentario*, in atti del convegno di studi *L'affidamento fiduciario successorio* (Firenze, 2019).
- Barlese Vanda, *Profili redazionali del Contratto di Affidamento Fiduciario*, in *Trusts*, vol. 18, n. 5 (2017).
- Caracciolo M., *Atti e clausole contrattuali*, in atti del convegno di studi (Rimini-Forlì, 2020).
- Cuffaro Vincenzo, *L'esecutore testamentario visto quale affidatario testamentario*, in atti del convegno di studi *L'affidamento fiduciario successorio* (Firenze, 2019).
- Di Sapio Angelo, *Differenze rispetto al mandato e al deposito irregolare*, in atti del convegno di studi *Nuove frontiere dei conti dedicati: il Contratto di Affidamento Fiduciario* (2021).

-
- Franceschini Barbara, *Un affidamento fiduciario testamentario che non fu riconosciuto*, in atti del convegno di studi *Sviluppi professionali dell'affidamento fiduciario*.
 - Franceschini Barbara, *Atti e clausole contrattuali*, in atti del convegno di studi (Rimini-Forlì, 2020).
 - Franceschini Barbara, *Deposito cauzionale nei contratti di immobili*, in atti del convegno di studi *Nuove frontiere dei conti dedicati: il Contratto di Affidamento Fiduciario* (2021).
 - Ghirlanda Massimo, *Atti e clausole contrattuali*, in atti del convegno di studi (Rimini-Forlì, 2020).
 - Ghirlanda Massimo, *Atti e clausole contrattuali*, in atti del convegno di studi (Rimini-Forlì, 2020).
 - Ghirlanda Massimo, *Somme a garanzia*, in atti del convegno di studi *Nuove frontiere dei conti dedicati: il Contratto di Affidamento Fiduciario* (2021).
 - Giulianelli Antonio, *L'esecutore testamentario tra trust e affidamento fiduciario*, in *Trusts* (2021).
 - Lupoi Maurizio, *Il Contratto di Affidamento Fiduciario*, Milano, Giuffrè, 2014.
 - Lupoi Maurizio, *L'Affidamento Fiduciario nella vita professionale*, Milano, Giuffrè, 2018.
 - Lupoi Maurizio, *Quando il Codice civile si arresta può subentrare il Contratto di Affidamento Fiduciario?*, in *Il Contratto di Affidamento Fiduciario* (2019).

-
- Lupoi Maurizio, *L'inquadramento teorico del Contratto di Affidamento Fiduciario e il disegno di legge Riccardi*, in *Il Contratto di Affidamento Fiduciario* (2019).
 - Maggio Silvano, *Grandi opportunità da questo sconosciuto: il contratto di affidamento fiduciario*, Bruno Editore, 2023
 - Mazzone Maria Rosaria, *La funzionalità del Contratto di Affidamento Fiduciario*, in *Trusts*, vol. 17, n. 4 (2017).
 - Moscati Enrico, *Dalla donazione con riserva di disporre all'affidamento fiduciario*, in atti del convegno di studi *L'affidamento fiduciario successorio* (Firenze, 2019).
 - Moscati Enrico, *Dalla donazione con riserva di disporre all'affidamento fiduciario*, in *Rivista del Notariato*, vol. 74, fasc. 2 (2020).
 - Moschetti Ornella, *Affidamento fiduciario e trascrizione*, in *Trusts*, vol. 18, n. 5 (2017).
 - Petrelli Gaetano, *I negozi autorizzativi e l'autotutela nella vita del Contratto di Affidamento Fiduciario*, in atti del convegno di studi *Nuove frontiere dei conti dedicati: il Contratto di Affidamento Fiduciario* (2021).
 - Piana Paola, *Illustrazione di un recente Contratto di Affidamento Fiduciario*, in *Trusts*, vol. 17, n. 6 (2017).
 - Piana Paola, *Contratto di Affidamento Fiduciario per attuare una fiducia testamentaria*, in *Trusts e attività fiduciarie*, vol. 18, n. 4 (2017).
 - Piana Paola, *Atti e clausole contrattuali*, in atti del convegno di studi (Rimini-Forlì, 2020).

-
- Pischetola Adriano, *Il Contratto di Affidamento Fiduciario e fiscalità indiretta: dalla traslatività alla “funzionalità”*, Studio n. 38-2020/T, Consiglio Nazionale del Notariato.
 - Pulvirenti Giuseppa Maria, *Atti e clausole contrattuali*, in atti del convegno di studi (Rimini-Forlì, 2020).
 - Tatarano Marco, *Prestito vitalizio ipotecario*, in *Trusts*, vol. 18, n. 3 (2017).
 - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 38-2020/T, *Il contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta: dalla traslatività alla “funzionalità”*.
 - Corasaniti G., *L'affidamento fiduciario nella vita professionale*, Giuffrè Editore, 2018.
 - Rif. Caso 8 del presente volume - Caso presentato dalla Notaia Giusy Pulvirenti in occasione di un evento organizzato da Associazione Trust Italia, anno 2021.
 - Rif. Caso 11 del presente volume - Caso presente nel sito *Associazione Trust Italia*, Area Riservata, a firma di G. Giurdanella: “Crisi da indebitamento. Accordo liquidatorio. Trust e contratto di affidamento fiduciario”.

**Appendice - DISEGNO DI LEGGE N. 1452
D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE
RICCARDI**



Senato della Repubblica

XVIII LEGISATURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2019

Disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, recante «Disposizioni sul contratto di affidamento fiduciario», mira a colmare una lacuna nell’ordinamento giuridico italiano e a portare a compimento i riferimenti al contratto di affidamento fiduciario contenuti nella legge 22 giugno 2016, n. 112 (detta «legge sul dopo di noi»).

I. In conseguenza della ratifica della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sul diritto applicabile e il riconoscimento dei *trust* (legge 16 ottobre 1989, n. 364), l'uso del *trust* si è diffuso in Italia: in mancanza di una legge italiana, si è trattato sempre di *trust* disciplinati da una legge straniera.

Contemporaneamente la figura giuridica «*trust*» è penetrata in tutto il mondo occidentale, anche nei Paesi le cui tradizioni sono fondate sul diritto romano, e la risposta generalizzata è stata quella di forgiare legislativamente uno strumento nazionale: così è stato in Argentina (legge n. 24.441 del 1994 che introduce la «*propiedad fiduciaria*»), in Lussemburgo con la legge sui «contratti fiduciari» in materia finanziaria (legge 27 luglio 2003), in Spagna per quanto riguarda i soggetti portatori di handicap (legge 41/2003, del 18 novembre 2003), in Uruguay con la disciplina in via generale del *fideicomiso* attingendo ampiamente alle regole e ai principi dei *trust* (legge n. 17.703 del 2003), in Francia (2007), nella Repubblica di San Marino (leggi del 2005 e 2010), nei nuovi codici civili della Romania (2011), dell'Ungheria e della Repubblica Ceca (2014).

Si è trattato di disposizioni normative che mirano a «tradurre» la struttura del *trust* rimanendo vicino al modello inglese, ma, al tempo stesso, semplificandolo e restringendone gli ambiti applicativi, con significative varianti che rendono quelle leggi non realmente competitive rispetto all'originale e talvolta di problematica applicazione.

L'Italia, che certamente è il Paese di *civil law* nel quale il *trust* si è maggiormente affermato, ha sinora ritenuto di proporre soluzioni originali: ne sono prove recenti i patrimoni destinati a

uno specifico affare (articoli 2447-*bis* e successivi del codice civile) e i vincoli di destinazione (articolo 2645-*ter* del codice civile). Queste innovazioni si sono rivelate di scarsa efficacia e mai competitive rispetto al *trust*, al punto che nell'ultima occasione il legislatore si è arreso e, volendo favorire l'istituzione di rapporti giuridici per la protezione dei disabili gravi (legge 22 giugno 2016, n. 112), ha espressamente indicato il *trust*, così lasciando il campo alle leggi sul *trust* di altri Paesi.

II. Nella legge n. 112 del 2016, tuttavia, è stata indicata anche una seconda tipologia: il contratto di affidamento fiduciario, che la legge ha collocato a fianco del *trust*, postulandone la sostanziale corrispondenza funzionale.

È risaputo che il contratto di affidamento fiduciario è nato a livello accademico dagli studi di diritto comparato svolti nell'Università di Genova sotto la direzione del professor Maurizio Lupoi e concretizzatisi in pubblicazioni che hanno attirato l'attenzione delle professioni oltre che degli studiosi. Alla base della costruzione teorica è l'esito delle ricerche storiche dalle quali è risultato che l'insieme dei dati teorici caratterizzanti il *trust* ebbe origine nella dottrina giuridica canonico-civilistica rinascimentale e quindi sul terreno della tradizione del diritto romano: da essa mosse il diritto inglese e nel corso del tempo elaborò la figura del *trust* di *common law* come oggi la conosciamo.

Muovendo da quella paternità culturale, la dottrina del contratto di affidamento fiduciario si è riappropriata di concetti e meccanismi funzionali della *civil law* ed è pervenuta a elaborare

principi e regole che trovano collocazione nel disegno di legge: esso, in luogo di provare a «tradurre» il *trust*, come hanno fatto quasi tutti gli altri Stati che hanno legiferato in materia, addita una via interamente appartenente alla *civil law* (come già fece la Repubblica di San Marino con la legge 1° marzo 2010, n. 43). Una legge sul contratto di affidamento fiduciario sarebbe l'occasione per l'Italia di proporsi quale guida a numerosi Paesi di *civil law* che intendono «avere il *trust*», ma vogliono rimanere all'interno della propria tradizione giuridica, e di tornare a essere esportatrice e non più solo importatrice di innovazione legislativa.

III. Il testo che si propone esordisce definendo il negozio di affidamento fiduciario in termini di «programma» in favore di uno o più beneficiari, che l'affidatario fiduciario si obbliga a realizzare, eventualmente sotto il controllo di un «garante» (articolo 1). Il programma, elemento tipizzante questo tipo di contratto, non è richiesto dalle leggi straniere sul *trust*.

Il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il negozio di affidamento fiduciario può avere origine testamentaria.

Si richiede che l'affidatario fiduciario sia domiciliato o abbia uno stabilimento in Italia (articolo 2), onde assicurare l'efficienza della tutela giurisdizionale.

Il «patrimonio affidato» è distinto dal patrimonio dell'affidatario fiduciario e non entra nella sua successione (articolo 3).

L'affidante, che è titolare di diritti verso l'affidatario fiduciario (mentre il *settlor* di un *trust* è assolutamente privo di tutela verso il *trustee*), può essere temporaneamente affidatario fiduciario

purché (nel *trust* questo non è richiesto, anzi è impossibile) del negozio sia parte almeno un beneficiario (articolo 4) e si preveda la presenza di un «garante». Delineati i beneficiari e le conseguenze della loro mancanza (articoli 5 e 6), il testo determina i meccanismi preposti all'attuazione del programma: i consensi per il compimento di atti dell'affidatario fiduciario (articolo 7), gli obblighi di condotta su di esso gravanti, inclusa la presentazione di un rendiconto scritto almeno annuale e la limitazione nel conferimento di mandati a terzi (articolo 8), il divieto di proporre azione di risoluzione del contratto per inadempimento (articolo 9). Quest'ultimo divieto è il risvolto dell'enunciazione del programma (articolo 1): il rapporto contrattuale deve giungere comunque a compimento e il disegno di legge si avvale della figura del negozio di autorizzazione, in forza del quale l'affidante o il garante o altri possono compiere atti dispositivi del patrimonio affidato anche senza il consenso o contro la volontà dell'affidatario fiduciario e perfino cedere la sua posizione contrattuale ad altro affidatario fiduciario (articolo 14). Questo potente meccanismo di efficienza non ha corrispondenza nel *trust*.

I terzi che contraggono con l'affidatario fiduciario possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio affidato, ma l'affidatario fiduciario risponde anche con il proprio patrimonio, con diritto di rivalsa, qualora non abbia fatto menzione della propria qualità prima di assumere un'obbligazione (articolo 11).

Il progetto sancisce l'annullabilità dei negozi compiuti dall'affidatario fiduciario contro le disposizioni contrattuali o in stato di conflitto di interessi e si avvicina alla disciplina inglese

del *tracing*, ma necessariamente con minore efficacia, nel recupero dei beni indebitamente alienati e oggetto di successive alienazioni (articolo 12).

Passando a temi particolari, il disegno di legge detta norme che favoriscono i negozi di affidamento fiduciario in favore di soggetti deboli e dispone quali siano le parti dell'azione di riduzione, così risolvendo punti di difficoltà che sono emersi nella prassi; al tempo stesso, implicitamente modifica la quota di legittima spettante a soggetti deboli, riportandola alle loro effettive necessità entro il limite della metà delle quote spettanti ai legittimari (articolo 15).

Ancora problemi sorti nella prassi sono risolti in materia di azione revocatoria (articolo 16).

È sembrato necessario, in conclusione, regolamentare l'esercizio professionale dell'attività di affidatario fiduciario o di garante, introducendo specifici requisiti, fra i quali quello dell'assicurazione, e affidando la vigilanza al Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 17).

Circa la tutela dei diritti, il testo sancisce la prescrizione decennale dei diritti contro l'affidatario fiduciario (articolo 18), ammette la prova per testimoni senza limiti in ragione della natura fiduciaria del rapporto (articolo 19), prescrive la presenza dei beneficiari nelle cause che hanno effetti sul patrimonio affidato (articolo 20) e determina il tribunale competente sulla base o di un accordo fra le parti o del luogo di residenza o domicilio del beneficiario attore (articolo 21).

La competenza del tribunale è oggetto di disposizioni assai innovative, che mirano all'esercizio di vasti poteri, così

replicando la configurazione tipica del giudice in *common law*; in effetti, questo è un aspetto che le leggi che mirano a replicare il *trust* hanno sempre ignorato, producendo effetti nefasti sull'appetibilità degli istituti giuridici da esse regolamentati.

Il testo conclude la parte di diritto civile apportando modificazioni al codice civile su questioni attinenti la pubblicità immobiliare (articolo 22).

In materia di *trust* si sono verificate difficoltà nella tutela penale perché il *trustee*, come l'affidatario fiduciario, è proprietario dei beni e quindi è difficile configurare il reato di appropriazione indebita; di qui la previsione di una specifica figura criminosa (articolo 23).

Concludono l'articolato le disposizioni tributarie che sostanzialmente seguono, da un lato, quanto già legislativamente previsto in materia di *trust* e, dall'altro, si allineano alla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di vincoli di destinazione e imposte indirette (articoli 24-28).

Il testo che si presenta vuole essere anche un esercizio di coerenza linguistica e concettuale rispetto al codice civile perché, pur trattandosi di una legge speciale, essa deve potere essere letta armonicamente nel contesto del diritto civile tradizionale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Negozio di affidamento fiduciario)

1. Con il negozio di affidamento fiduciario l'affidante e l'affidatario fiduciario convengono il programma che l'affidatario fiduciario si obbliga ad attuare impiegando uno o più beni a favore di uno o più beneficiari entro un termine non eccedente novanta anni.
2. Le finalità dell'affidamento fiduciario consistono nella realizzazione di vantaggi suscettibili di valutazione economica in favore di specifici soggetti o categorie di soggetti, denominati «beneficiari».
3. Il negozio di affidamento fiduciario fra vivi, ogni sua modificazione e l'accettazione dell'affidatario fiduciario devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
4. Qualora il negozio di affidamento fiduciario sia contenuto in un testamento, l'accettazione della qualità di affidatario fiduciario è disciplinata dalle disposizioni vigenti sull'accettazione della nomina di esecutore testamentario.
Nei casi in cui l'affidatario fiduciario coincida con l'esecutore testamentario non si applica quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 703 del codice civile.
5. Il negozio di affidamento fiduciario può prevedere l'individuazione di un soggetto, denominato «garante», al quale sono attribuiti poteri di vigilanza sull'esecuzione del medesimo. L'individuazione della figura del garante

-
- del contratto è obbligatoria, a pena di nullità, nel caso in cui:
- a) L'affidante assuma temporaneamente la qualità di affidatario fiduciario;
 - b) Vi siano beneficiari minori di età o interdetti o inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno o disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) Lo prevedano specifiche disposizioni di legge.
6. Salvo diversa pattuizione fra le parti, l'esecuzione dell'affidamento fiduciario si presume gratuita.

Art. 2.

(Domicilio o stabilimento dell'affidatario fiduciario)

1. A pena di nullità del negozio di affidamento fiduciario, l'affidatario fiduciario o, in caso di più affidatari fiduciari, almeno uno fra essi deve essere domiciliato o avere uno stabilimento permanente nella Repubblica italiana.

Art. 3.

(Patrimonio affidato)

1. I beni, presenti o futuri, determinati o determinabili, trasferiti dall'affidante o da terzi all'affidatario fiduciario ovvero da quest'ultimo vincolati all'esecuzione del programma, nonché ogni loro frutto e accrescimento e ogni trasformazione o permutazione in altri beni per effetto di alienazione o di altra causa costituiscono un patrimonio, denominato «patrimonio affidato».

-
2. Il negozio può attribuire una denominazione al patrimonio affidato.
 3. Il patrimonio affidato:
 - a) Appartiene temporaneamente all'affidatario fiduciario, che esercita su di esso ogni facoltà dominicale entro i limiti posti dal contratto;
 - b) È distinto dal patrimonio personale dell'affidatario fiduciario e da altri patrimoni affidati al medesimo;
 - c) È escluso dal regime patrimoniale della famiglia e dalla successione ereditaria, è impignorabile e insequestrabile da chiunque se non per l'esecuzione di obbligazioni attinenti all'attuazione del programma o da essa originate.
 4. I beni del patrimonio affidato sono tenuti dall'affidatario fiduciario separati dai propri. I beni affidati sono singolarmente identificabili come tali, nei modi più idonei secondo la relativa natura. L'affidatario fiduciario, qualora sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili, deve contabilizzare il patrimonio affidato separatamente.
 5. Quando gli affidatari sono più di uno, sorge fra essi una comunione a mani riunite col regime dell'accrescimento.

Art. 4.
(Affidante)

1. L'affidante può assumere temporaneamente la qualità di affidatario fiduciario purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) Almeno un beneficiario sia parte del negozio;
 - b) Il negozio preveda la figura del garante fin quando l'affidante riveste la qualità di affidatario fiduciario;

-
- c) il programma non vada, anche solo parzialmente, a vantaggio dell'affidante.
2. In mancanza di patto contrario, i diritti e i poteri dell'affidante non passano ai suoi eredi, né essi subentrano nelle sue obbligazioni.

Art. 5.
(Beneficiari)

1. Il negozio:
- a) Indica i beneficiari o le modalità relative alla loro individuazione;
 - b) Determina i diritti dei beneficiari sul patrimonio affidato e sui suoi frutti e utilità.
2. Possono essere beneficiari i discendenti di una determinata persona vivente al tempo della conclusione del negozio, benché non ancora concepiti.
3. È valida la disposizione del negozio che rimette all'affidante o all'affidatario fiduciario o a un terzo:
- a) L'indicazione dei beneficiari tra più persone determinate o appartenenti a determinate famiglie o categorie di persone o tra più enti;
 - b) La determinazione dei diritti dei beneficiari o di alcuni fra essi.
4. Tra i beneficiari possono essere indicati:
- a) L'affidante, purché non rivesta la qualità di affidatario fiduciario;
 - b) L'affidatario fiduciario.

Art. 6.

(Mancanza dei beneficiari)

1. Se il programma non può essere attuato perché mancano i beneficiari ed è impossibile che essi vengano in esistenza entro il termine dell'affidamento, il patrimonio affidato e i suoi frutti, in mancanza di diversa disposizione, spettano all'affidante o ai suoi eredi dal momento nel quale l'impossibilità si è verificata.

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 7.

(Consensi)

1. Il negozio determina in quali circostanze il preventivo consenso dell'affidante, del garante del contratto o di un terzo è richiesto per il valido compimento di un atto dell'affidatario fiduciario.

Art. 8.

(Obbligazioni dell'affidatario fiduciario)

1. L'affidatario fiduciario si comporta secondo correttezza e buona fede. Nello svolgimento delle sue mansioni, l'affidatario fiduciario:
 - a) Agisce quale soggetto tenuto a soddisfare esclusivamente interessi altrui e non compie alcun atto dal quale possa ricavare vantaggio, neanche indiretto;
 - b) Usa la diligenza che un soggetto avveduto userebbe nelle medesime circostanze rispetto a beni propri;
 - c) Sese svolge professionalmente l'attività di affidatario

-
- fiduciario, impiega la competenza che è ragionevole attendersi da un professionista.
2. L'affidatario fiduciario deve rendicontare il suo operato per iscritto, con la periodicità opportuna dettata dalle circostanze, ma almeno una volta all'anno, ai soggetti indicati nel negozio e, in ogni caso, ai beneficiari, secondo l'interesse di ciascuno all'attuazione del programma. In ogni caso non hanno effetto le clausole che prevedano la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto.
 3. Nel caso in cui vi sia più di un affidatario fiduciario:
 - a) Il contratto può attribuire specifici poteri a un affidatario fiduciario;
 - b) Gli affidatari fiduciari rispondono solidalmente verso i beneficiari, ma ciascuno risponde del proprio comportamento nell'esercizio di poteri specificamente e singolarmente attribuiti.
 4. L'affidatario fiduciario può incaricare terzi di compiere uno o più atti per suo conto o a suo vantaggio purché si tratti di atti di natura gestionale del patrimonio affidato o di natura professionale.

Art. 9.

(Inadempimento)

1. Non è ammessa l'azione di risoluzione del contratto di affidamento fiduciario per inadempimento dell'affidatario fiduciario.
2. L'affidatario fiduciario che non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni è tenuto, fermo il diritto al risarcimento spettante all'affidante e ai beneficiari che siano stati direttamente danneggiati, a ripristinare il

patrimonio affidato nella consistenza che esso avrebbe avuto qualora egli avesse adempiuto alle proprie obbligazioni.

3. L'affidatario fiduciario è tenuto a trasferire nel patrimonio affidato ogni vantaggio indebitamente ottenuto dalla sua posizione di affidatario fiduciario, anche se nessun danno ne sia seguito ai beneficiari.

Art. 10.

(Clausole di esonero da responsabilità)

1. L'affidatario fiduciario risponde del comportamento dei procuratori, consulenti, gestori e mandatari da lui nominati, nonostante qualsiasi patto di esclusione o limitazione della responsabilità egli abbia con essi convenuto, a meno che li abbia scelti e mantenuti nell'incarico con la diligenza che un soggetto avveduto avrebbe usato nelle medesime circostanze rispetto a beni propri.
2. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità dell'affidatario fiduciario per dolo o colpa grave o mala fede o per atti compiuti in conflitto di interessi.

Art. 11.

(Rapporti dell'affidatario fiduciario con i terzi)

1. Il terzo che contrae con l'affidatario fiduciario può sempre esigere che questi giustifichi i propri poteri e gli dia copia, da lui sottoscritta, delle rilevanti disposizioni del contratto di affidamento fiduciario.

-
2. I limiti dei poteri dell'affidatario fiduciario sono opponibili ai terzi che ne hanno avuto conoscenza o li hanno ignorati per propria colpa.
 3. L'affidatario fiduciario risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni legali, contrattuali ed extracontrattuali con il solo patrimonio affidato. Nel caso in cui non abbia fatto espressa menzione della propria qualità prima di assumere contrattualmente un'obbligazione, l'affidatario fiduciario risponde anche con il proprio patrimonio personale, con diritto di rivalsa sul patrimonio affidato.

Art. 12.

(Annullabilità)

1. Sono annullabili i negozi compiuti dall'affidatario fiduciario quando il negozio:
 - a) Sia a titolo gratuito, non sia in favore di un beneficiario e non costituisca adempimento di obbligazione;
 - b) Ecceda le limitazioni dei poteri dell'affidatario fiduciario opponibili al terzo;
 - c) Preveda un corrispettivo notevolmente diverso dal valore corrente del bene o del servizio, con pregiudizio del patrimonio affidato;
 - d) Sia stato compiuto dall'affidatario fiduciario in conflitto di interessi, del quale il terzo abbia avuto conoscenza o che abbia ignorato per propria colpa.
2. La convalida di un negozio annullabile richiede il consenso di tutti i beneficiari allora in vita e del garante del contratto, qualora previsto.

-
3. L'annullabilità di un atto di disposizione di beni affidati comporta la nullità dei successivi atti di disposizione senza limite, qualora rispetto a ciascun atto ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) L'atto sia a titolo gratuito;
 - b) L'atto preveda un corrispettivo notevolmente inferiore al valore corrente del bene affidato;
 - c) L'atto sia preordinato a pregiudicare il soddisfacimento dei diritti dei beneficiari;
 - d) L'acquirente abbia conoscenza della causa di annullabilità di cui al comma 1 o la ignori per propria colpa.
 4. Le fattispecie di annullabilità di cui al presente articolo possono essere fatte valere dall'affidante, da un beneficiario e dal garante del contratto.
 5. Nel pronunciare l'annullamento il giudice trasferisce il patrimonio affidato ad altro affidatario fiduciario, nominato, ove necessario, dallo stesso giudice.

Art. 13.

(Sostituzione dell'affidatario fiduciario)

1. Il negozio determina in quali circostanze l'affidatario fiduciario può sostituire o aggiungere altri a sé nei rapporti derivanti dal medesimo.
2. L'affidatario fiduciario non può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità né la riduzione della propria prestazione o la modificazione delle sue modalità di esecuzione onde ricondurla a equità.

Art. 14.

(Negozio di autorizzazione)

1. È valida la disposizione con la quale l'affidatario fiduciario autorizza l'affidante o il garante o altri soggetti a trasferire a un diverso affidatario fiduciario i rapporti derivanti dal negozio di affidamento fiduciario e a compiere atti con effetti reali sul patrimonio affidato.
2. Il soggetto autorizzato è tenuto a esercitare il relativo potere quando un affidatario fiduciario:
 - a) Muoia o divenga incapace e manchi altro affidatario fiduciario;
 - b) Chieda di essere liberato dalle proprie obbligazioni;
 - c) Non abbia più il domicilio o uno stabilimento permanente nel territorio della Repubblica.

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

(Tutela dei legittimari)

1. Se dall'esecuzione del negozio di affidamento fiduciario discende un atto di liberalità, è possibile proporre l'azione di riduzione anche nei confronti dell'affidatario fiduciario, oltre che contro i beneficiari della liberalità, se esistenti e noti.
2. Nel caso di affidamento fiduciario in favore di un soggetto debole ai sensi del comma 3, si applica quanto segue:
 - a) Il soggetto debole beneficiario può agire in riduzione solo se i beni del patrimonio affidato, da chiunque trasferiti o vincolati, sono manifestamente insufficienti

per il soddisfacimento dei suoi bisogni;
b) I legittimari possono agire in riduzione:

1. Quando il soggetto debole beneficiario sia in vita, con riferimento a quella parte del patrimonio affidato che sia manifestamente eccessiva rispetto ai suoi bisogni, qualora la relativa quota di legittima sia stata ridotta della metà;
2. quando il soggetto debole beneficiario non sia più qualificabile come tale o dopo la morte del medesimo, solo con riferimento al patrimonio affidato allora esistente.
3. Per «soggetto debole» si intende chi sia interdetto o inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno nonché chi sia disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 16.

(Tutela dei creditori)

1. L'azione revocatoria contro gli atti che trasferiscono beni all'affidatario fiduciario o costituiscono vincoli su di essi si propone, se il contratto è in corso, contro l'affidatario fiduciario e contro i beneficiari titolari di diritti sui beni trasferiti, se esistenti e noti, come se l'atto fosse stato fatto direttamente in loro favore.
2. È sufficiente che le condizioni dell'azione ricorrano nei confronti dell'affidante e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, dell'affidatario fiduciario o di uno fra i beneficiari.

Art. 17.

(Esercizio professionale della funzione di affidatario fiduciario e garante)

1. L'esercizio professionale dell'attività di affidatario fiduciario è riservato a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata con sede in uno Stato dell'Unione europea, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Prevedano lo svolgimento dell'ufficio di affidatario fiduciario nell'oggetto sociale;
 - b) Gli amministratori della società posseggano i requisiti richiesti per gli esponenti aziendali degli intermediari finanziari;
 - c) Abbiano stipulato una polizza assicurativa che preveda:
 1. Massimale di euro 1.000.000 per ogni sinistro e in aggregato per anno assicurativo;
 2. Non applicazione della facoltà di recesso per sinistro da parte dell'assicuratore;
 3. Ultrattività quinquennale per il caso di cessazione dell'attività.
2. La funzione di garante può essere svolta da una persona fisica ovvero, in forma professionale, da una persona giuridica che abbia come scopo sociale prevalente la tutela dei soggetti deboli di cui all'articolo 15, comma 3.
3. La vigilanza sulle società che svolgono l'attività di affidatario fiduciario o di garante nei confronti del pubblico è esercitata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Alle persone giuridiche esercenti la funzione di affidatario fiduciario e garante in forma professionale si

applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CAPO IV - TUTELA DEI DIRITTI

Art. 18.

(Prescrizione)

1. I diritti di un beneficiario contro l'affidatario fiduciario si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Art. 19.

(Prova per testimoni)

1. La prova per testimoni di dichiarazioni o accordi verbali successivi alla conclusione del contratto o, nel caso di affidamento testamentario, alla morte del testatore è sempre consentita.

Art. 20.

(Litisconsorzio)

1. Non può essere pronunciata sentenza o altro provvedimento con effetti sul patrimonio affidato se non in contraddittorio con i beneficiari del contratto che siano titolari di diritti sul patrimonio affidato o sui suoi frutti o utilità, ancorché sotto condizione.

Art. 21.

(Competenza dell'autorità giudiziaria)

1. La competenza nelle cause e nei procedimenti riguardanti un contratto di affidamento fiduciario spetta in via esclusiva:
 - a) Al tribunale designato nel contratto di affidamento fiduciario;
 - b) In mancanza, al tribunale del luogo nel quale il beneficiario che agisce ha la propria residenza o il proprio domicilio;
 - c) Qualora l'azione non sia promossa da un beneficiario, al tribunale del luogo nel quale l'affidatario fiduciario, o uno degli affidatari fiduciari se più di uno, ha il proprio domicilio o la propria sede o uno stabilimento permanente.
2. Il tribunale, provvedendo in camera di consiglio con decreto motivato su ricorso del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, assunte, se del caso, sommarie informazioni, può:
 - a) In mancanza di soggetti titolari di poteri in forza di negozio di autorizzazione o in caso di loro inerzia, trasferire a un diverso affidatario fiduciario i rapporti derivanti dal contratto e compiere atti con effetti reali sul patrimonio affidato;
 - b) In ogni caso, esonerare un affidatario fiduciario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per avere commesso azione che ne menomi la fiducia e, se richiesto, nominare altro affidatario fiduciario;

-
- c) Integrare il contratto per mezzo di nuove disposizioni o modificare o eliminare disposizioni del contratto se ciò appare utile per la migliore attuazione del programma;
 - d) Convalidare atti annullabili dell'affidatario fiduciario;
 - e) Impartire direttive a un affidatario fiduciario su richiesta di quest'ultimo o di qualsiasi interessato.

CAPO V - MODIFICAZIONI AL CODICE CIVILE

Art. 22.

(Modificazioni al codice civile)

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 10) è inserito il seguente: «10-*bis*) gli atti che trasferiscono o vincolano diritti reali immobiliari per l'esecuzione di un contratto di affidamento fiduciario;».
2. All'articolo 2659, primo comma, numero 1), del codice civile, dopo le parole: «stato civile;» sono inserite le seguenti: «la denominazione e il codice fiscale dei patrimoni affidati,» e dopo le parole: «secondo l'atto costitutivo» sono inserite le seguenti: «e, per i patrimoni affidati, delle generalità dell'affidatario fiduciario».
3. All'articolo 2684 del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-*bis*) gli atti che trasferiscono o vincolano diritti reali in esecuzione di un contratto di affidamento fiduciario».

CAPO VI - DISPOSIZIONE PENALE

Art. 23.

(Introduzione del reato di appropriazione di beni affidati)

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 646-*bis*. – (Appropriazione di beni affidati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni l'affidatario fiduciario che, violando le obbligazioni previste per legge o dal negozio di affidamento fiduciario, impiega i beni del patrimonio affidato a proprio o altrui profitto».

CAPO VII - DISPOSIZIONE TRIBUTARIE

Art. 24.

(Imposta di registro)

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-*bis*.
 1. Atti di natura traslativa senza corrispettivo in favore di affidatario fiduciario – euro 200,00.
 2. Atti di natura dichiarativa dell'esistenza di un negozio di affidamento, del quale il dichiarante sia affidatario fiduciario – euro 200,00.
 3. Atti di natura traslativa compiuti da un affidatario fiduciario in favore di chi gli succeda nell'ufficio o si aggiunga ai componenti l'ufficio – euro 200,00.

4. Atti di natura traslativa di diritti sui beni del patrimonio affidato, compiuti dall'affidatario fiduciario in favore di beneficiari o di altri soggetti in forza di disposizioni del contratto di affidamento fiduciario:

a) Qualora l'affidatario fiduciario ritrasferisca all'originario affidante o ai suoi eredi – euro 200,00;
b) Altrimenti, le stesse imposte, anche se diverse dall'imposta di registro, che sarebbero state dovute in caso di trasferimento diretto da parte dell'affidante».

b) Dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il seguente: «Art. 11-quater.

1. Contratti di affidamento fiduciario, atti di accettazione, nomina, revoca, rinuncia di affidatari fiduciari – euro 200,00».

Art. 25.

(Imposte ipotecarie e catastali)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali in favore di un affidatario fiduciario l'imposta è dovuta nella misura fissa.

2-quater. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali qualora l'affidatario

-
- fiduciario trasferisca all'originario affidante o ai suoi eredi l'imposta è dovuta nella misura fissa»;
- b) All'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le vulture eseguite in dipendenza degli atti indicati nell'articolo 2, commi 2-ter e 2-quater».

Art. 26.

(Imposte sui redditi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) All'articolo 73, comma 2:
1. Al primo periodo, dopo le parole: «i consorzi» sono inserite le seguenti: «, i patrimoni affidati»;
 2. All'ultimo periodo, dopo le parole: «del trust», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o del negozio di affidamento fiduciario» e dopo le parole: «dal trust» sono inserite le seguenti: «o dal negozio di affidamento fiduciario»;
- b) All'articolo 86, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Ferme le precedenti disposizioni, il trasferimento a un affidatario fiduciario di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze né destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, qualora il negozio di affidamento fiduciario svolga una funzione di garanzia per

l'adempimento di obbligazioni relative all'esercizio dell'impresa, preveda la restituzione all'affidante di tali beni o di quelli esistenti al termine dell'affidamento e l'affidante iscriva in bilancio un'immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni affidati».

Art. 27.

(Responsabile di imposta)

1. L'affidatario fiduciario è responsabile delle imposte dovute dal patrimonio affidato e, qualora paghi con mezzi propri, ha diritto di rivalsa.

Art. 28.

(Codice fiscale del patrimonio affidato)

1. Le disposizioni relative al codice fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono applicabili ai patrimoni affidati.
2. La domanda di attribuzione del codice fiscale è presentata dall'affidatario fiduciario e ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. Il mutamento dell'affidatario fiduciario non comporta modificazione del codice fiscale del patrimonio affidato.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri finanziari derivanti dagli articoli 24, 25 e 26, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Finito di realizzare nel mese di febbraio anno 2026
da 100 Edizioni.

Da molti anni il trust rappresenta il riferimento per la soluzione di molteplici problematiche reali, quando addirittura non si sostituisce a negozi giuridici già esistenti nel nostro ordinamento.

Questo testo, quanto a sforzo divulgativo, si sviluppa in continuità rispetto alla precedente edizione. Aggiunge però l'obiettivo di mostrare al lettore come il Contratto di Affidamento Fiduciario sia in grado di contenere al suo interno le migliori qualità del trust, ma di aggiungerne altre altrettanto importanti e fondamentali, che gli permettono di incrementarne l'efficienza. Con la conseguenza di renderlo assai sovente vincente quando, alla fine, si deve porre mente ai risultati.

Tutto il percorso si snoda avendo davanti a sé questo obiettivo che si vuole raggiungere nel modo più concreto: mediante *l'esposizione di casi reali tratti dall'esperienza professionale* e, appunto, con l'attenzione costantemente rivolta alla valutazione dei risultati.

I casi affrontano ambiti centrali della vita personale, familiare, aziendale, sociale:

- La tutela dei figli nella crisi della coppia
- Il passaggio generazionale dell'impresa: il superamento del patto di famiglia
- L'attuazione di volontà testamentarie oltre il testamento
- Le convivenze e il matrimonio
- La gestione patrimoniale e della crisi d'impresa, una applicazione innovativa
- La reale tutela della persona disabile, fragile, "immatura", ben oltre il "Dopo di Noi"
- La protezione della persona anziana, una formula vincente

Attraverso queste esperienze, il Contratto di Affidamento Fiduciario emerge non come una variante del trust, ma come una *categoria giuridica autonoma*, radicata nel diritto italiano, capace di amplificarne ulteriormente l'efficienza anche mediante *l'introduzione di meccanismi particolari capaci di ridurre il ricorso al giudice e di garantire la continuità dei programmi anche nelle situazioni più difficili*.

Il libro è rivolto a *professionisti, famiglie e lettori non giuristi*, che desiderano comprendere come l'autonomia privata, se ben costruita, possa diventare *strumento di gestione e tutela concreta della persona, della famiglia, dell'azienda e dei patrimoni*.

Il *Contratto di Affidamento Fiduciario* si configura, in tal modo, come uno strumento negoziale fortemente funzionale, in grado di superare gli altri istituti giuridici.



Silvano Maggio, laureato con il massimo dei voti e la lode presso l'Università di Padova, è specializzato in operazioni straordinarie, M&A, diritto societario, valutazione e ristrutturazione di aziende. Dall'inizio degli anni Duemila si dedica alla *consulenza patrimoniale*, specializzandosi nella pianificazione del passaggio generazionale e, in generale, nella tutela del patrimonio aziendale e familiare.

È relatore in convegni rivolti agli Ordini Professionali, a imprenditori, associazioni di categoria e operatori professionali del mondo bancario e assicurativo.